aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0393099
del 19/05/2023

WWF Italia
Delegato Liguria
Indirizzo postale:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

l: 3477915241
Fax: 019/807442
e-mail:
delegatoliguria@wwf.it
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 98 ep

Savona, lì 18/05/2023

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AL GRUPPO FORESTALE DEI CARABINIERI DI SAVONA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE DEL M.I.C. PER LA LIGURIA

Al COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER IL PIEMONTE, LA VAL D'AOSTA E LA LIGURIA

Oggetto: Verifica assoggettabilità alla VIA regionale Pratica n. 949. Progetto di realizzazione di un parco eolico in loc. Pian Merlino in Comune di Calice ligure (SV). Osservazioni.

In riferimento all'oggetto, nei modi e nei tempi, si presentano le seguenti osservazioni.

Fiduciosi dell'accoglimento delle presenti proposte, si pongono Distinti saluti.

WWF Italia
Il Delegato Regionale Liguria
Marco Piombo

100% recycled paper

Premessa

Pur essendo favorevoli alle energie rinnovabili con posizioni già ampiamente conosciute, le Sezioni Locali e le Associazioni Ambientaliste hanno ampliamente criticato le proposte di impianti eolici in aree così ricche dal punto di vista naturalistico, nel cuore del biocorridoio Alpi- Appennini e all'interno di una Rete Ecologica ligure composta da numerose “Zone Speciali di conservazione, “Aree protette provinciali”, “Siti della Rete natura 2000”.

PUNTO 1)

Come la scrivente associazione ha precedentemente espresso nelle lettere tecniche relative alle osservazioni di precedenti progetti,***"soltanto una accurata analisi per area vasta dell’impatto cumulativo dei impianti eolici presenti e proposti sul territorio in oggetto potrà essere in grado di valutare l’impatto ambientale di questi progetti e di pianificare le necessarie misure di mitigazione di questi impianti nell’area".***

Come già osservato nei procedenti procedimenti inerenti progetti di parchi eolici nell’areale del Melogno, si evidenziavano tra le altre cose:

- un sovraffollamento progettuale e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *“la risoluzione di un problema multilivello come questo”;*

- la richiesta di un’analisi territoriale a sistema con lo *“studio della potenzialità eolica massima dell’area interessata dai progetti, con criteri scientificamente sostenuti e rintracciabili, a garanzia della tutela della biodiversità, dell’ambiente e del paesaggio, attraverso un percorso di VAS o equipollente, partecipato localmente con tutti i portatori di interesse, pubblici e privati”.*

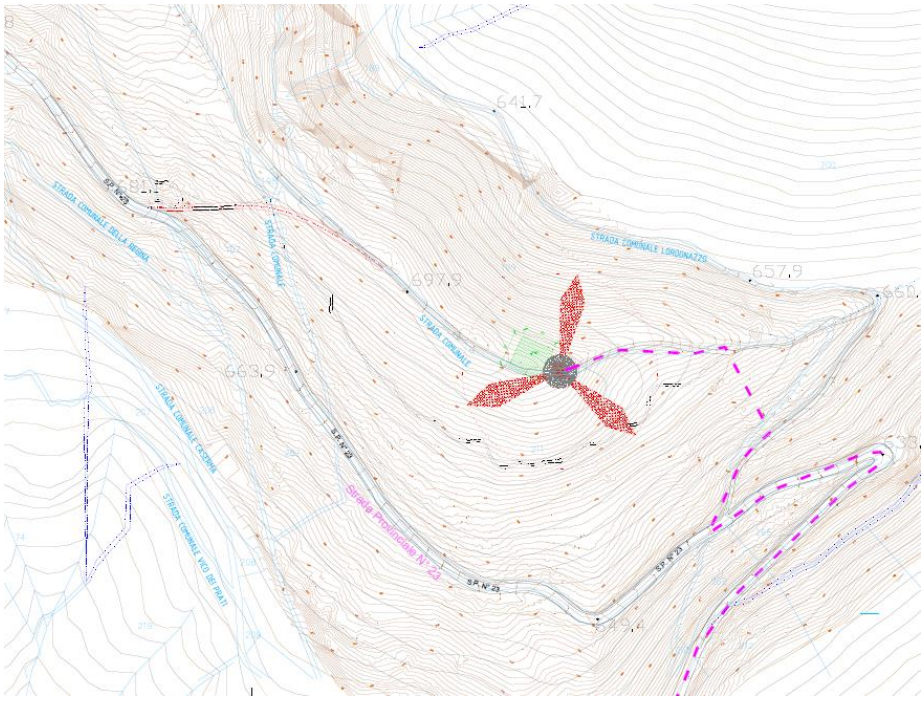
Queste osservazioni vogliono colmare la mancanza di una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti sul paesaggio oggetto di specifiche forme di tutela.**

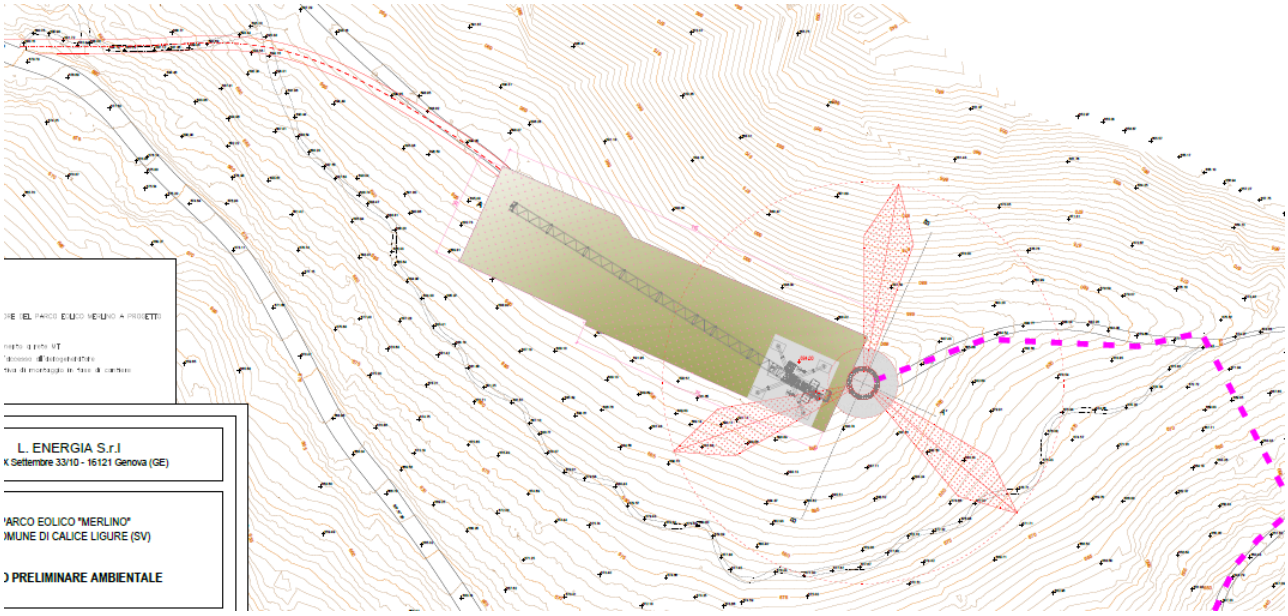
Visto che

PUNTO 2)
Per quanto riguarda il profilo relativo al consumo di suolo, si rileva quanto disposto **dall’art.34 comma 5 del Dlgs 152/2006, in merito alle procedure di V.I.A., riguardo la strategia regionale di sviluppo sostenibile, che tra gli obiettivi della strategia pertinenti alla pianificazione urbanistica prevede anche l’obiettivo di arrestare il consumo di suolo, punto di fondamentale importanza nel contesto sinergico con gli ulteriori obiettivi definiti dalla strategia tra i quali i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali**.

Visto che la proposta progettuale andrebbe ad interessare una zona ad oggi libera (boscata), comporta consumo di suolo e impermeabilizzazione del medesimo; ciò costituisce un impatto, che sebbene a scala di bacino possa essere letto come conforme, a scala naturale deve essere considerata e mitigata nella definizione dei rapporti di copertura superficiali, nella definizione dei volumi movimentati e di quelli oggetto di cementificazione. Vista l'opera di scavi e sbancamenti che prevedrebbe secondo il progetto movimenti terra per circa 5600 m3 e dove solo per la realizzazione della fondazione verrà interessata una superficie di circa 2700 metri quadrati**, si osserva che:** dal punto di vista ambientale, il progetto proposto contribuisce al "Consumo di suolo" e non sembrerebbe compensato da azioni per restituire una funzione equivalente (la mitigazione proposta risulterebbe comunque non sufficiente). Si ritiene che non sia stato condotto un approfondimento delle cosiddette azioni compensative per tutte le funzioni del suolo di futura certa perdita per l'area oggetto d'intervento." Si rileva come la "strategia UE del suolo per il 2030" definisce misure per proteggere e ripristinare i suoli e garantire che siano utilizzati in modo sostenibile. L'obiettivo principale è far sì che, entro il 2050, tutti gli Stati membri della comunità europea evitino di consumare suolo (zero net land take) e facciano in modo di avere i propri suoli "sani" attraverso azioni concrete, molte delle quali dovranno essere attuate già entro il 2030. **Considerato che l'attuale pianificazione sia regionale (PTCP) che provinciale (PTC prov.) e comunale prevedono già forme di tutela e salvaguardia per l'area in questione, svolgendo un ruolo importante ed evitando di perdere ulteriore suolo inedificato su terreni agricoli e aree naturali**. Quanto affermato assume un'importanza rilevante ai fini del presente contributo, dal momento che l'impermeabilizzazione è uno dei maggiori processi di degrado del suolo, con ripercussioni sui servizi ecosistemici essenziali, nonché sulla biodiversità, vista la stretta vicinanza della ZSC.

Estratti dal progetto:





Estratti dal progetto.

PUNTO 3)

Come si legge nel progetto :

"La scelta di un aerogeneratore di grande dimensione permette l'installazione di una grande potenza con il minimo consumo del suolo. Bisogna inoltre tenere presente che l'attuale installazione adiacente di Pian dei Corsi sara a breve oggetto di repowering, con installazione di turbine di potenza e di dimensione analoghe a quella di progetto".

Osservazioni

Anche nel presente progetto relativo alla Loc. Pian Merlino come nei precedenti di Pratogrande e Bric dei Prati, non vi sono garanzie relative alla certezza che il processo di repowering sia attuato come richiesto anche dalla Soprintendenza nei precedenti pareri*:*

*"…. con nota prot. n. 8336 del 28/09/2021 assunta agli atti in pari data al prot. n. 46796, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona ha trasmesso il proprio parere vincolante riguardo alla proposta progettuale di che trattasi, che si allega al presente Provvedimento sotto la lettera "**A**" e di seguito integralmente riportato:*

"CON RIFERIMENTO alla Conferenza dei Sevizi sul bene in oggetto, consultata la documentazione progettuale disponibile sul cloud della Provincia;

PREMESSO che la valutazione della pala eolica in oggetto viene effettuata tenendo conto non solo della situazione esistente, che vede la presenza di altri parchi eolici sullo stesso crinale, ma anche delle previsioni di riduzione del numero delle pale ad oggi presenti nel parco adiacente di Madonna della Neve;

TENUTO CONTO che la posizione prescelta che per vicinanza alla strada e per le minime

opere di modifica dei terreni, tutte ripristinabili alla fine dei lavori di installazione, riduce gli impatti connessi ad un nuovo impianto;
CONSIDERATO che la riduzione dell'impatto complessivo delle pale presenti sul crinale è condizione indispensabile a una valutazione favorevole all'inserimento di una nuova pala come quella in oggetto;
AI SENSI dell'art. 146, comma 5 del succitato Codice;
QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti prescrizioni finalizzate a raggiungere un equilibrio paesaggistico conforme alle finalità di tutela del D.M. 24/04/1985 che dichiara l'interesse del complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino appenninica nel savonese caratterizzato da sentieri antichi e da splendide cornici vegetali:
*- **la riduzione del numero della pale del parco eolico Madonna della Neve, connessa alle previsioni di repowering che devono prossimamente avere luogo, dovrà essere effettuata come previsto con la sostituzione dei quattro aerogeneratori esistenti e la rimozione delle basi di fondazione con un unico aerogeneratore al fine di assicurare la riduzione dell'impatto complessivo delle pale presenti sul crinale come condizione indispensabile alla mitigazione dell'impatto dell'intervento in oggetto;…".***

TALE PREVISIONE DI REPOWERING non risulta garantita, in quanto nel progetto mancano in dettaglio progettuale lo smantellamento delle pale esistenti ed i tempi per la loro rimozione !.



La foto ritrae le pale eoliche presenti in loc. Madonna della neve che verrebbero smantellate secondo il proponente.

Nel progetto viene solamente indicata l'intenzione di smantellare i parchi eolici attualmente presenti e gestiti dal proponente, ma non vi sono garanzie né documenti progettuali che lo dimostrino!

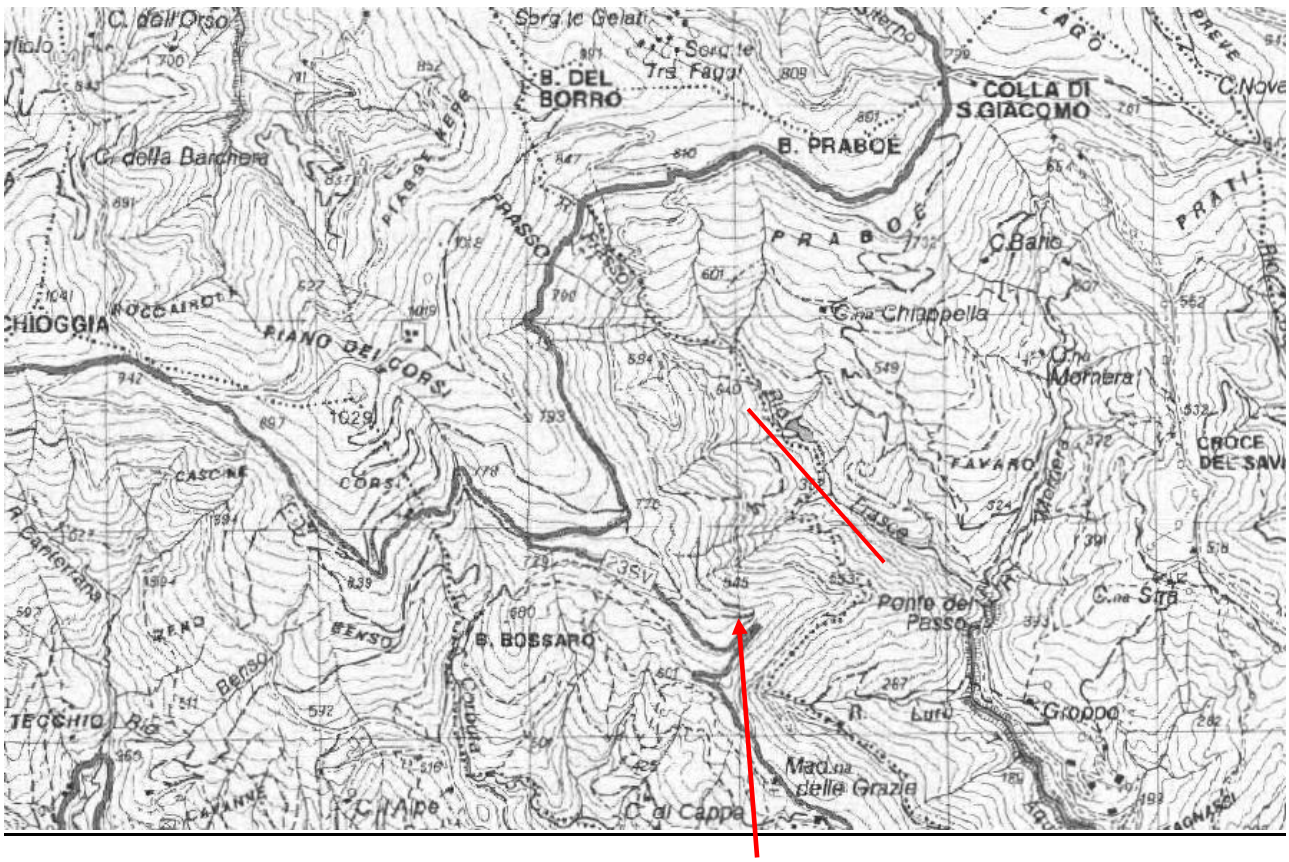
PUNTO 4)
OSSERVAZIONE: USI CIVICI

Nel progetto si evince che:
….4.2 Terreni interessati e disponibilità delle aree
Tutte le aree sono di proprieta del Comune di Calice Ligure*, con il quale verra stipulata specifica convenzione per l'utilizzo delle stesse, come da accordi preliminari in essere, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica:*
*- **Aerogeneratore**: Comune di Calice Ligure Foglio catastale 9, mappale 199; mappale 211….*

Osservazioni.
Come da verifiche effettuate presso la sede del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte, la Val d'Aosta e la Liguria, esaminando gli atti progettuali, si rileva che per le aree interessate dal progetto sono di PROPRIETA' COMUNALE e si sarebbe omessa la circostanza che buona parte dei mappali interessati dal progetto, ricadano in proprietà comunali del dominio collettivo della Comunità di Calice ligure :
Quindi i suddetti terreni farebbero parte dei domini collettivi ovvero demani civici delle comunità locali, alle quali appartengono da tempo immemorabile e alle quali garantiscono la fruizione degli usi civici.
All'art. 3, comma 3, la legge 168/2017 conferma il regime giuridico dei demani civici caratterizzato da inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro silvo pastorale quale conseguenza propria della natura "intergenerazionale" che inibisce qualsiasi atto dispositivo che possa privare le generazioni future di una pari opportunità di utilizzo della cosa e quale conseguenza del criterio, che è proprio del sistema collettivo, di conservazione dei patrimoni agro-silvo-pastorali e, in tal modo, dell'ambiente.
La sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1914 ha ribadito la linea giurisprudenziale secondo cui prima di ogni eventuale inizio dei lavori per la realizzazione di un impianto di produzione dell'energia da fonti rinnovabili (**nel caso specifico una centrale eolica)** su terreni appartenenti a demanio civico deve esser svolto il procedimento per lo svincolo dal regime demaniale civico, previo svolgimento della fase ad evidenza pubblica della ricerca delle migliori condizioni per la collettività titolare del diritto di uso civico (es. scelta del contraente, condizioni, corrispettivo, ecc.), come già indicato dalla giurisprudenza amministrativa (vds. Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1698).
Si ricorda anche che eventuali canoni versati ai Comuni per l'acquisto del diritto di superficie su porzioni di terreni dei demani civici sono da considerare entrate vincolate. Tali proventi, infatti, sono soggetti alla legge n. 168 del 2017. La legge 168 impone che le entrate derivanti dalla gestione dei domini collettivi da parte del Comune, quando ne è l'ente gestore, vengano contabilizzate con amministrazione separata (art. 2 comma 4).

Il Comune ha, quindi, l'obbligo di destinare tutti i proventi della gestione al miglioramento ambientale dei beni civici, amministrandoli con un bilancio separato.

Tali immobili sono pertanto soggetti alla legge n. 168 del 2017. La legge 168 impone che le entrate derivanti dalla gestione dei domini collettivi da parte del Comune, quando ne è l'ente gestore, vengano contabilizzate con amministrazione separata (art. 2 comma 4). Il Comune ha, quindi, l'obbligo di destinare tutti i proventi della gestione al miglioramento ambientale dei beni civici, amministrandoli con un bilancio separato, e rispettando il vincolo a non usare i beni civici in modo difforme dalla loro destinazione agro-silvo-pastorale.
Inoltre le aree naturali-boscate interessate, sono soggette oltre alle disposizioni di cui al D.lgs 42/04 art. 142 comma 1 lettera G, anche alla lettera H quali le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

WWF for a living planet®

16.11.1975

3978

AL COMUNE DI

17020 CALICE LIGURE

7.XI.75 n.2688

COMUNE DI CALICE LIGURE (SV)
Usi civici

A causa de la mancanza di un catasto geometrico, le operazioni per l'accertamento del demanio di uso civico in codesto Comune ebbero uno svolgimento approssimativo e per niente appagante.

Infatti nei decreti di accertamento e riconoscimento di uso civico emessi da questo Commissariato il 25.X.1936 ed il 20.9.39 (entrambi pubblicati per un mese in codesto albo comunale senza opposizioni) il comprensorio di uso civico risulta così descritto :

A) - Nel decreto del 25.X.1936

In territorio di Calice Ligure :

1 -	Bosco ceduo	in regione	Bricchetto	Ha	1.20.00
2 -	" misto	"	S.Pantaleo	"	4.00.00
3 -	" ceduo	"	S.Bernaldo	"	1.00.00
4 -	" misto	"	S.Rocco	"	3.00.00
5 -	" ceduo	"	Lorò	"	20.00.00
6 -	" "	"	Roclera	"	32.18.00
7 -	" misto	"	Ca di Cappa	"	16.00.00
8 -	Incolto produttivo	"	Crinale Giazze	"	12.00.00
9 -	Bosco ceduo	"	Frascio	"	10.00.00
10 -	Bosco "	"	Primo di FO	"	8.00.00
11 -	Bosco ceduo vi	"	Fontane Giovi	"	45.00.00
				Ha	152.38.00

./.

Estratto dell'elenco dei beni di proprietà collettiva.

WWF for a living planet®

3978

18.11.1975

In territorio di Mallare :

12 -	Bosco ceduo	in regione	Colla di Pino	Ha 45.00.00
13 -	"	"	Piagge Nere	" 35.00.00
14 -	"	"	Roccairola	" 70.00.00
15 -	"	"	Quoggia	" 66.00.00
				Ha 216.00.00

In territorio di Bormida :

16 -	Bosco ceduo	in regione	Moie d'Addino	Ha 60.00.00
17	"	"	Bricco Birella	" 2.00.00
				Ha 62.00.00

in totale	Ha	152.38.00
	S	216.00.00
	"	62.00.00
	Ha	430.38.00

B) - Nel decreto del 20.9.1939 :

In territorio di Calice Ligure

18	Bosco ceduo	in regione	Rochera Ha 9.80.00.

./.

WWF for a living planet®

31.5.1977

Al
Geom. Giuseppe TORRERO

1886

CRAVANZANA (CN)

COMUNE DI CALICE LIGURE
Usi civici - Verifica demaniale

Nella sua relazione, relativa all'oggetto, del 9.4.1936 risulta che il Comune di Calice Ligure aveva un comprensorio di uso civico steso in territorio di tre Comuni : Ha 152.38.00 in Calice Ligure, Ha 216.00.00 in territorio di Mallare, ettari 62.00.00 in territorio di Bormida.

Nel 1936 non era andato ancora in conservazione il N.C.T. e quindi la S.V. deve aver fatto riferimento a una situazione di fatto valutata in via sommaria.

All'attualità risulta che Calice Ligure ha intestati nel proprio territorio terreni per Ha 407.04.93 in territorio di Bormida terreni per Ha 72.70.20. Niente nel territorio di Mallare.

Il Comune riferì in proposito che in occasione degli accertamenti preliminari per la formazione del N.C.T. i terreni di uso civico di Calice in territorio di Mallare furono trasferiti in territorio di Calice. Vi fu in sostanza un mutamento nella linea del confine amministrativo tra i due Comuni per comprendere nel territorio di Calice i terreni di questo Comune già in territorio di Mallare.

Le invio copia dei certificati catastali dei beni intestati a Calice Ligure nel N.C.T. di Calice Ligure e nel N.C.T. di Bormida, copia delle lettere 20.1.1976 n.166 e 25.5.77 n. 818 dell'UTE di Savona e la prego di controllare se effettivamente i terreni da Lei descritti nel 1936 come beni di uso civico di Calice Ligure in territorio di Mallare facciano ora parte dei terreni di Calice Ligure descritti nel N.C.T. di Calice Ligure.

./.

Estratto dell'elenco dei beni di proprietà collettiva.

Tali segnalazioni sono inoltre destinate anche a sollecitare la tutela degli interessi diffusi - non solo delle collettività a cui appartengono i domini collettivi, ma della cittadinanza nel suo complesso - in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, come ribadito dall'art. 2 comma 1 della legge 20 novembre 2017, n. 168, nonché dalla giurisprudenza precedente.
Si trasmette, pertanto, affinché si possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di possibili violazioni delle norme vigenti, stante la prerogativa del potere riconosciuto al competente Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte, la Val d'Aosta e la Liguria, di promuovere ex officio le controversie per le quali egli stesso ha funzione di giudice, prevista dall'art. 29 della legge n. 1766/27 e confermata dalla giurisprudenza costituzionale.

Inoltre si ritiene rilevare come i Comuni interessati, nell'approvazione dei limitrofi parchi eolici nell'apporre le varianti ai loro rispettivi PRG e Piani di zonizzazione acustica, entrambi approvati durante i vari procedimenti autorizzativi per il Piano acustico, dalla Provincia di Savona, non abbiano rilevato né citato la presenza delle aree gravate da usi civici.

Tali aree quindi **fanno parte del** "Patrimonio culturale" nazionale, costituito sia dai "beni culturali" che dai "beni paesaggistici" e riconosciuto e tutelato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio come modificato e integrato dal D. Lgs. 24.03.2006, n. 157.
Il Codice individua e regolamenta i vincoli paesaggistici sia all'art. 136 sia all'art. 142.
L'art. 142 individua, invece, le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per se, quali "territori costieri" marini e lacustri, "fiumi e corsi d'acqua", "parchi e riserve naturali", "territori coperti da boschi e foreste", "rilievi alpini e appenninici" "gravati da usi civici "...

Alla luce di quanto Tali aree non possono essere interessate da nessun intervento che muti la destinazione d'uso in virtù della loro certificata destinazione ad uso collettivo.

PUNTO 5)
OSSERVAZIONI
Gli impatti cumulativi

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale , il DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3, recita: *"nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area".*

Qui riscontriamo un proliferare di progetti singoli che stanno contribuendo a formare nell'areale del Colle del Melogno, il cosiddetto **effetto selva, cioè l'addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte.**

Il documento del Ministero per i Beni e le Attività culturali " Gli Impianti Eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica", a cura di Anna Di Bene e Lionella Scazzosi, suggerisce, a pag 32 che *" **in presenza di paesaggi sensibili** (ovvero di paesaggi con evidenti caratteristiche di storicità, unicità, naturalità o vocazione turistica) le linee guida danesi suggeriscono di **collocare le macchine in gruppi di non più di otto turbine** con una distanza relativamente ampia tra gli stessi.*

L'Area di Impatto Potenziale del progetto non è stata calcolata in modo accurato in funzione alle emergenze paesaggistiche e le mappe di intervisibilità risultano poco chiare.

- **EFFETTO BARRIERA ED IMPATTI CUMULATIVI**

Lo stesso **"effetto barriera o selva"**, pur essendo da evitare secondo le normative vigenti, si spera venga tenuto in considerazione dall'Ufficio VIA !.

La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione dove operano già impianti esistenti, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.

In merito vedasi cosa rilevò la Regione Liguria nel procedimento VIA nel 2007

ELETTROSTUDIO Calice, anno 2007 **(quando l'area presentava solo alcuni aerogeneratori)**

Nel 2007 la Ditta ELETTRSTUDIO spa, con sede in Mestre (VE), chiede di ampliare un preesistente parco eolico, acquisito dal Comune di Calice Ligure, che l'aveva impiantato nel 2001 (un solo aerogeneratore) e poi ampliato a tre generatori nel 2002.
La VIA regionale boccia la pratica.

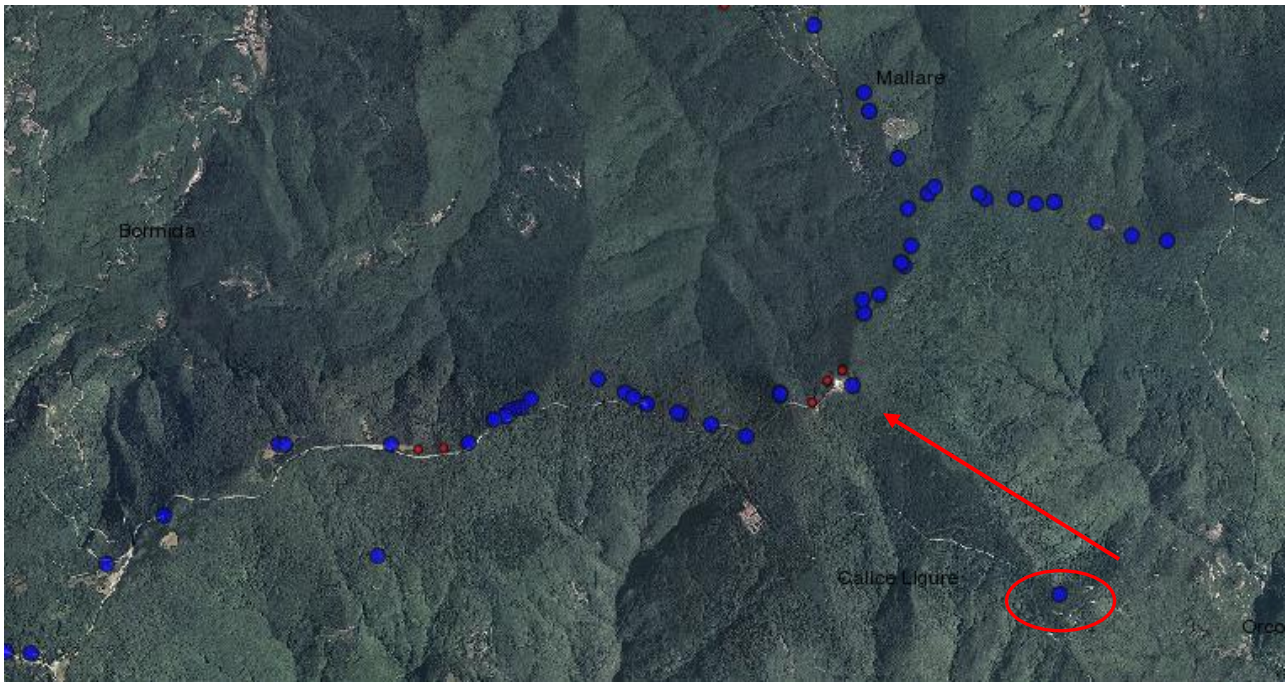
e poi la stessa Regione nel 2011

- ENEL GREENPOWER, Monte Porale, progetto interregionale, anno 2011

Gli indirizzi regionali in materia di fonti rinnovabili, e il loro aggiornamento di prossima approvazione in adeguamento alle Linee guida nazionali di cui al DM settembre 2010, rimarcano peraltro la necessità di ottimizzare la collocazione degli impianti e ridurre al minimo l'impatto delle opere accessorie*. Occorre inoltre evidenziare come sia opportuno un potenziale energetico cautelativamente più alto di quello ipotizzato, data l'economia di scala degli impianti collocabili nella realtà appenninica, di potenza complessiva limitata, molto impegnativi in termini di adeguamenti infrastrutturali, opere accessorie, mitigazioni e compensazioni; ciò a garanzia della corretta gestione, mitigazione e compensazione, nonché ripristino a fine vita."*

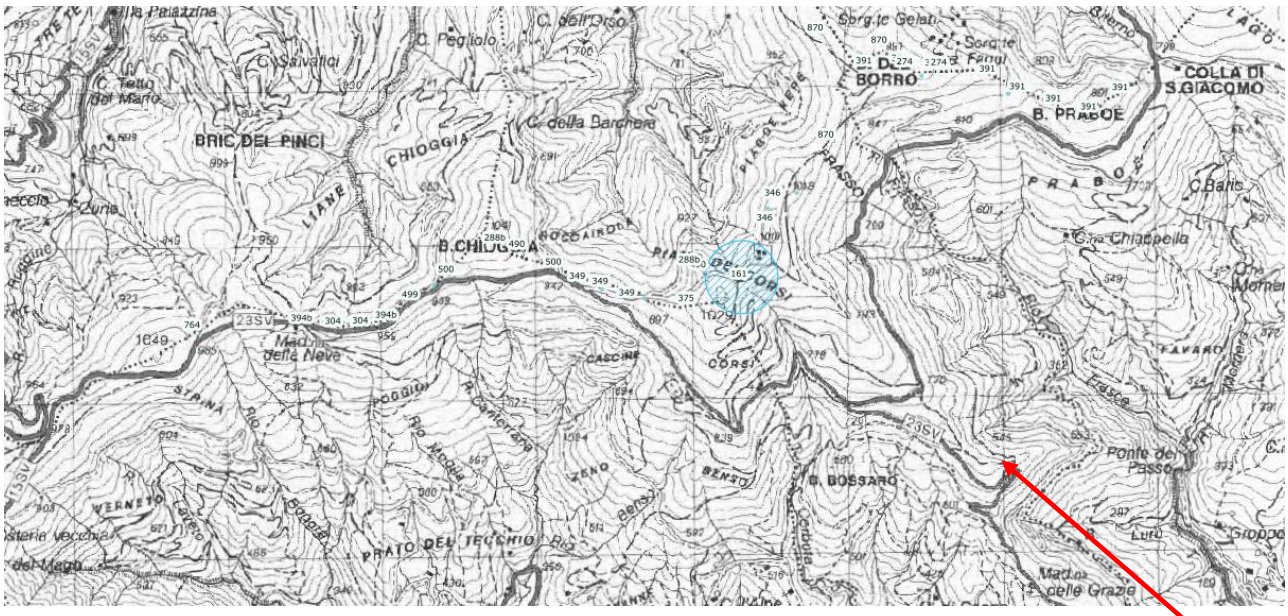
Si sottolinea come il raggruppamento delle torri eoliche non può evitare che le stesse, in numero significativo, si dispongano come barriera continuativa su diversi crinali....".

PUNTO 6)
OSSERVAZIONI
Gli impatti cumulativi
L'effetto barriera e l'impatto cumulativo (come da cartografia qui sotto illustrata), risulterebbero abbastanza evidenti!
La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione relativa di una torre molto più alta all'interno di impianti esistenti/in realizzazione, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.
Si sottolinea come il raggruppamento delle torri eoliche non può evitare che le stesse, in numero significativo, si dispongano come barriera continuativa su diversi crinali.
Infatti coagiscono con esso anche l'occupazione dello skyline, tipico elemento che, se alterato, diventa detrattore influenzando gli spostamenti: le sagome, soprattutto quando emergenti rispetto agli elementi naturalmente a disposizione nel proprio habitat, possono essere percepiti come fonte di disturbo e di pericolo. **Allo stesso modo odori nuovi, nuove correnti d'aria, elementi in movimento continuo, aumento della presenza antropica (per manutenzione dell'impianto) e/o alterazioni di varia natura costituiscono fattori a progressiva valenza negativa, che coagiscono nel disturbo dell'habitat di specie Rispetto al mantenimento dei corridoi ecologici**, è curioso, ma a volte ci si rapporta nei loro confronti come se le specie ragionassero con la razionalità e il senso dello spazio tipico dell'uomo.



Procedimenti concertativi inerenti i parchi eolici presenti nell'areale ricadente nella dorsale appenninica del Melogno, fonte Provincia di Savona.
http://geoportale.provincia.savona.it/pmapper-3.2.0/map.phtml

la proposta rischia di aprire ad ulteriori ampliamenti nell'areale privo di impianti ed edificazioni !...



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

Fermo restando che le specie si spostano sul terreno e nello spazio in rapporto a innumerevoli fattori di condizionamento, propri dell'individuo e dell'habitat (ivi includendo anche le condizioni meteo-climatiche), è difficile immaginare che i corridoi ecologici tracciati sulla carta possano con la stessa facilità riprodursi ed essere "appresi" nella realtà, come se questi fossero individuabili con delle frecce indicatrici "di qui" e "per di là".

PUNTO 7)
OSSERVAZIONI
Le figure contenute nel progetto che illustrano l'inquadramento dei luoghi e la descrizione dell'area, non riportano alcuni parchi eolici in fase di realizzazione, o in fase autorizzativa

L'impatto cumulativo risulta carente in quanto non verrebbero raffigurati:

- **Il progetto di realizzazione di n.7 pale presentato nell'area della ex base nato nei Comuni di Calice ligure e Mallare**
- **Il progetto di realizzazione di n.7 pale presentato in continuità a quello in fase di ampliamento.**



Figura 2.1 : Vista generale degli impianti eolici esistenti/in costruzione e dell'impianto proposto a progetto

Legenda:
- *parco eolico Madonna della Neve (4 aerogeneratori)*
- *parco eolico Rialto (3 aerogeneratori)*
- *parco eolico Pian dei Corsi (3 aerogeneratori)*
- *parco eolico Colla San Giacomo (3 aerogeneratori)*
- *parco eolico Sella Chioggia (1 aerogeneratore, lavori in fase di realizzazione)*
- *parco eolico Pratogrande (1 aerogeneratore, lavori in fase di realizzazione)*
- parco eolico Mallare-Feglino FEN Energia (2 aerogeneratori, lavori in fase di realizzazione)
- *parco eolico Bric dei Prati (1 aerogeneratore, in fase di progetto)*
- ***PARCO EOLICO MERLINO A PROGETTO (1 AEROGENERATORE)***

Estratto progettuale dove mancano indicati alcuni parchi eolici realizzati che attualmente in fase di verifica di via regionale o nazionale.

WWF for a living planet®

PUNTO 8)
OSSERVAZIONI

Contrasto con quanto previsto dal D.M. 10/9/2010. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

"2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale
Con riferimento alla collocazione di impianti eolici si richiamano integralmente il punto delle Linee Guida Nazionali come di seguito specificati, chiarendo che la sussistenza del maggior numero possibile di questi indicatori costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti":
L'intervento in questione quindi trova ulteriore e decisivo argomento anche ove si ponga mente al c.d. "**effetto pregiudizievole cumulativo**" che il progetto del parco eolico arrecherebbe all'area in questione.
La zona difatti è già gravata in misura consistente da altri parchi eolici, quali sono:

a) ampliamento in corso del parco "Prà Boè", con **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **6 MW**;
b) il parco " Prà Boè", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **6 MW**, sito nei Comuni di Mallare e Orco Feglino;
c) il parco " Pian dei Corsi", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **2,4 MW** sito nel Comune di Calice ligure già edificati;
d) il parco "Pian dei Corsi", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **2,5 MW** già edificati, in Comune di Rialto;
e) il parco "Madonna della Neve", con **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1,7 MW** già edificati, in Comune di Bormida;
f) ampliamento del parco "Madonna della Neve", con ulteriori **1 aerogeneratore** della potenza complessiva di **1,6 MW**, nei Comuni di Bormida e Rialto in fase di realizzazione ;
g) presenza di un aerogeneratore in Comune di Bormida loc. Baltera;
h) il parco eolico autorizzato, non ancora realizzato in Località " Sella-Chioggia" , con un **aerogeneratore** della potenza complessiva di **1.6 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto;
i) il parco eolico autorizzato, non ancora realizzato in Località "Pratogrande" con ulteriore 1 **aerogeneratore** della potenza complessiva di **3.5 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto;
l) un nuovo parco eolico presentato della potenza complessiva di circa **30 MW** con ulteriori 7 **aerogeneratori in continuità con quello ampliato di Prà Boe'** nei Comuni di Calice ligure e Mallare
m) un nuovo parco eolico presentato della potenza complessiva superiore a **30 MW** con ulteriori 7 **aerogeneratori nell'area dell'ex Base nato** nei Comuni di Calice ligure e Mallare.
n) un nuovo parco eolico in fase di screening/VIA in Località "Bric dei Prati" con ulteriore 1 **aerogeneratore** della potenza complessiva di **4.2 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto.

In questo senso, particolarmente illuminante appare il confronto con i parchi eolici sopra elencati con potenza complessiva superiore di 30 MW, come risulta dalle cartografie allegate presenti nelle nostre osservazioni.

Complessivamente considerati, i predetti parchi eolici, con questo presentato, raggiungerebbero se tutti autorizzati complessivamente una potenza di circa 100 MW !!!!

Pertanto, le modalità, non possono esimere l'Amministrazione dal **valutare, in ogni caso, gli aspetti richiesti, rilevanti dal punto di vista degli impatti non mitigabili, nel contesto di una valutazione di impatto ambientale complessivo del progetto *de quo*, nel contesto di proliferazione eolica, "selvaggia"** appena descritta.
Infatti, la giurisprudenza amministrativa, sulla base di un indirizzo consolidato, ha affermato che "*la necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, **a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente".***
*Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui "**per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione": Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163**"* (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 marzo 2010, n. 412).
Sicché, è chiaro che alla luce di tale valutazione complessiva l'impatto del progetto sull'ambito paesistico e ambientale risulta del tutto abnorme e intollerabile per l'area, già gravata irrimediabilmente da una vera e propria selva eolica. Su questa linea il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 03 novembre 2015, n. 5001, ha affermato che "*nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, la Soprintendenza non può limitarsi ad una valutazione, per così dire, "tipica" ("**la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d'intervento determinerebbe, in ogni caso, un effetto selva non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato**"); una tale valutazione prescinde dalla congrua analisi del caso concreto e rappresenta una irragionevole limitazione alla installazione dell'impianto*".

PUNTO 9)
OSSERVAZIONI
Il Piano urbanistico Comunale di Calice ligure. La zona di progetto, secondo il vigente Piano urbanistico del Comune, **ricade in un ambito AREE EC ambito di conservazione del territorio non insediabile,** con caratteristiche prevalenti di bosco e di aree ad attivita agrosilvo pastorali.
Come si legge:
28.6 –Aree EC: non insediabili
***In genere su tutte le aree di cui al titolo non è consentita nuova edificazione** se non limitatamente agli incrementi di SI consentite, nuovi interventi finalizzati all'esercizio delle attività legate alla conservazione e riqualificazione del territorio e servizi e strutture finalizzate a consentire la sua fruizione pubblica.*

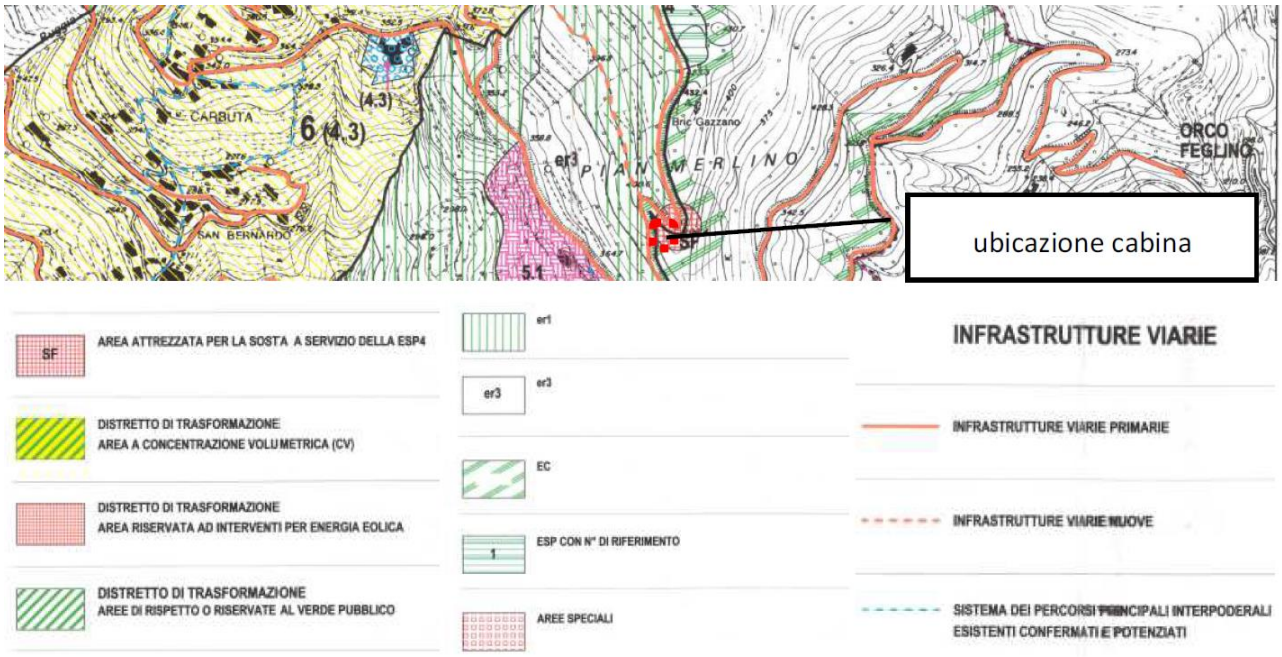
In generale, salvo diverse prescrizioni contenute nelle norme di conformità d'ambito, è consentito:

***c -** L'attività del pascolo purché siano salvaguardate le aree boscate e purché non siano eliminate le essenze arboree e arbustive eventualmente presenti.*

***d -** La asportazione del legname delle piante morte o gravemente colpite nei boschi colpiti da incendi o da altre forme di avversità meteoriche. In tali boschi è vietato il taglio ad uso commerciale dei giovani ricacci delle ceppaie, in particolare di erica, corbezzolo, fillirea, ginestra, mirto, ecc., per 5 anni.*

I proprietari singoli od associati e gli Enti Pubblici possono provvedere direttamente alla esecuzione delle opere di ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco anche con il contributo previsto dalla Legge Forestale 4/99.

***e -** La realizzazione di opere pubbliche od opere volte all'antincendio boschivo nonché per la realizzazione di impianti tecnologici, in condotta o in cavo, anche se realizzati da soggetti privati.*



La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le discipline normative di salvaguardia e tutela.

Inoltre come descritto nel progetto, l'area presenta, vista anche l'acclività del versante, rischi dal punto di vista geomorfologico vedi …..

(rif. Relazione geologica: 3.***2 – Geomorfologia***

L'aerogeneratore verrà realizzato lungo una linea di crinale che giunge sino alla ex base N. A. T. O. (1016 m s.l.m.).

***Le zone nei pressi dei rilievi appaiono sub pianeggianti, mentre i versanti sono caratterizzati da notevoli pendenze. Il versante verso sud è caratterizzato da una acclività media del 20%, mentre quello nord presenta una acclività del 25 %. Il settore non appare urbanizzato**.),*

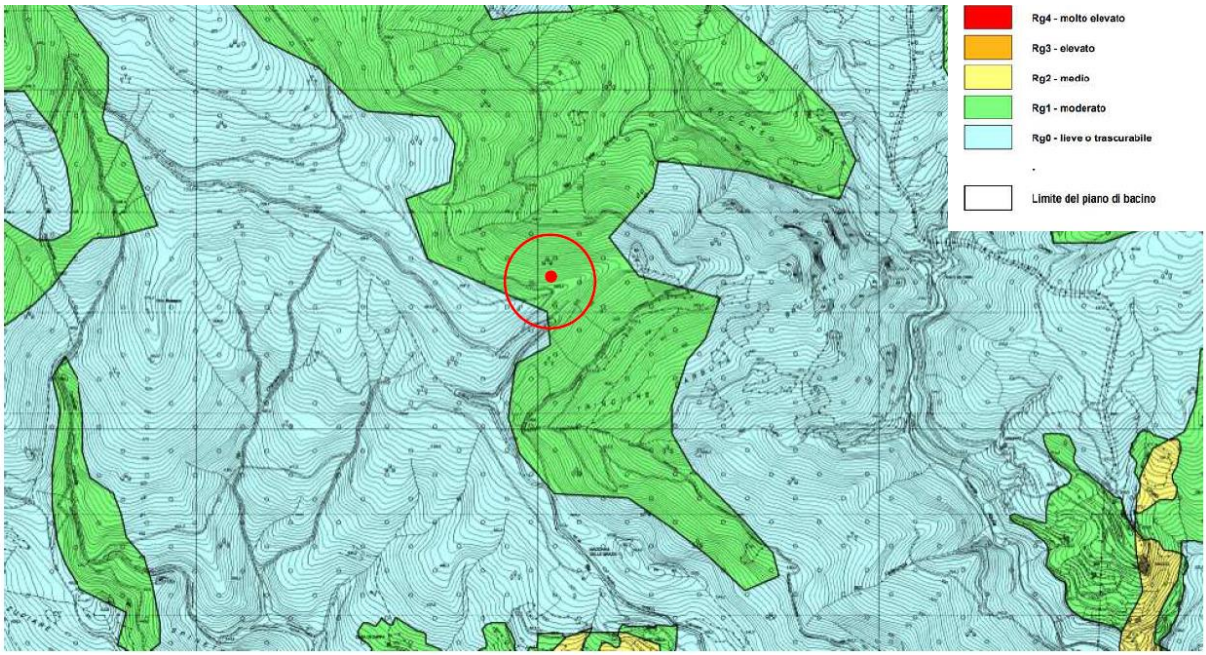


Figura 4. 4: Piano di Bacino Pora – Stralcio carta del rischio geomorfologico

La zona ricade nella classe di rischio geomorfologico Rg1-moderato

9.2 – Piano stralcio di bacino Torrente Pora

Carta della suscettività al dissesto

Nel Piano di Bacino stralcio del Torrente Pore, l'area ricade in una zona caratterizzata da una suscettività al dissesto **media Pg2.**

Carta del rischio geomorfologico

Rischio geologico **moderato Rg1.**

Ciò verrebbe confermato dal vigente piano urbanistico comunale che prevede:

ZONA 2 aree potenzialmente dissestabili in quanto caratterizzate da condizioni geomorfologiche, idrogeologiche e/o geologico-strutturali tali da determinare propensione al rischio di instabilità…..

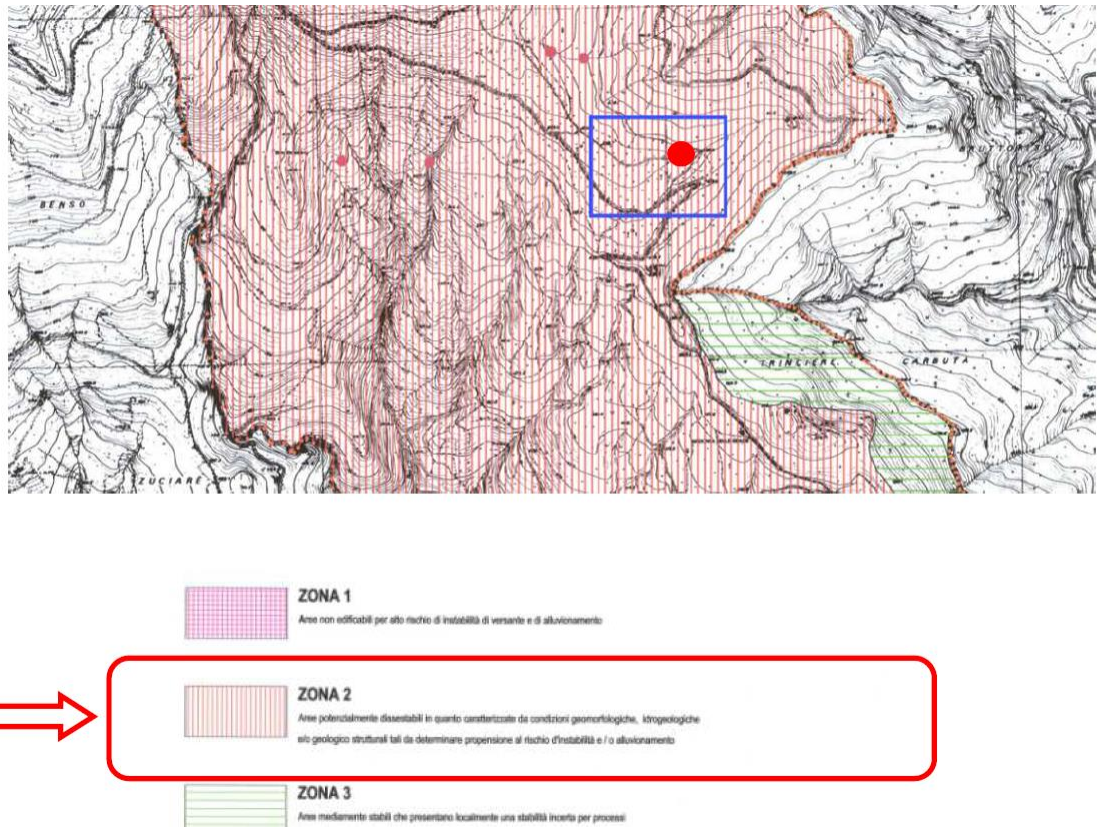


Figura 4 5: Estratto della tavola I2 zonizzazione geologico tecnica proposta dal PUC di Calice Ligure

PUNTO 10) verifica degli adempimenti relativi al Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

A tal riguardo si chiede che come indicato anche da ARPAL di cui si riporta un estratto della lettera (datata 27/03/2023); vengano effettuati tutti gli adempienti ed in particolare:

- *un'indagine floristico – vegetazionale effettuata in periodo idoneo al rilievo delle componenti target, ovvero la stagione primaverile, delle aree interessate dai lavori per l'edificazione dell'aerogeneratore e dalla viabilità ad esso connessa:*
- *dovranno altresì essere predisposte idonee misure di mitigazione nel caso fossero rinvenute specie di interesse conservazionistico.*

Per quanto concerne l'avifauna, si chiede di integrare la documentazione presentata con elementi supportati da dati di campo, ricavati a seguito di campagne sito-specifiche, che permettano di:

- *valutare il ruolo e l'eventuale grado di utilizzo del sito di intervento da parte dei rapaci nidificanti ad ampio raggio. Tali informazioni dovranno essere basate su studi di campo organizzati in* ***un numero congruo di giornate di rilievo****, che possano* ***restituire dati affidabili per definire il dato di interesse****;*

 individuare le specie di avifauna non rapace nidificante entro un raggio di 1 km mediante studi di campo, eventualmente anche tramite l'apposizione di registratori, privilegiando per la pianificazione del monitoraggio l'esaustiva copertura dei diversi ambienti presenti entro tale limite.

- *definire il quadro quali-quantitativo della migrazione, con focus non esclusivo sul punto di intervento, e la sua distribuzione geografica tramite elaborati cartografici in cui siano riportati i principali flussi migratori osservati (localizzazione e direzione, passeriformi e non) e la stagione **(primaverile ed autunnale)**. Tali informazioni dovranno essere baste su uno studio specifico derivante da adeguato piano di monitoraggio nelle stagioni di interesse.*

Per quanto concerne i chirotteri, si chiede di integrare il "Rapporto sui monitoraggi dei chirotteri" con:

 un'ulteriore campagna di monitoraggio chirotterologico, che consenta di caratterizzare anche le aree circostanti al sito di installazione, in particolare presso aree aperte, che sono assimilabili all'ambiente che si verrà a creare una volta creati gli spazi connessi con l'operatività di costruzione e funzionamento dell'aerogeneratore;

 adeguate misure di mitigazione, che possano limitare nel miglior modo possibile gli impatti nei confronti di una comunità chirotterologica, che, già allo stato dell'arte, in base allo studio fornito, è inquadrabile come di buon pregio. Tali approfondimenti potranno essere utilizzati per individuare soluzioni mitigative ad hoc, rappresentate ad esempio dalla gestione del funzionamento della torre in base alla ventosità ad ai periodi di maggior attività dei chirotteri rileva dai campionamenti.

***In assenza della suddetta documentazione, la cui elaborazione richiede tempi congrui e adeguate stagionalità, non è possibile esprimere un parere di compatibilità dal punto di vista naturalistico*.**

nonchè quanto richiesto dalla Regione Liguria Settore Politiche della Natura, di cui si riportano alcuni estratti:

;….

I monitoraggi condotti hanno riguardato la componente nidificante, indagata mediante punti di ascolto con registrazione dei canti; tali registrazioni hanno interessato 10 giorni, dal 12 al 28 maggio 2022, i punti di ascolto non sono stati localizzati su cartografia. Non risultano contemplate le componenti dei rapaci diurni e notturni, né gli svernanti.

…".

Per la componente dei chirotteri sono state condotte 12 registrazioni con bat-detector fisso, mancano però indicazioni relative al luogo di installazione del dispositivo; non sono presenti risultati di indagine relativi ai siti di riproduzione, svernamento e rifugio, né una verifica di idoneità su siti trofici.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene necessario integrare il monitoraggio della ornitofauna stanziale nidificante con la raccolta dati relativa alle componenti non indagate, in particolare per le componenti dei rapaci diurni e notturni, e con il monitoraggio degli svernanti; dovranno precisarsi le modalità di utilizzo dei dispositivi di registrazione sia per la componente di ornitofauna che per la componente di chirotterofauna. Per quanto riguarda i chirotteri dovranno svolgersi indagini mirate al censimento dei siti di nidificazione, svernamento e rifugio nonché alla verifica di idoneità dei luoghi per il reperimento delle risorse trofiche all'interno di un raggio di 5 km dal punto in cui si intende installare l'aerogeneratore.

Dovrà essere indagato il potenziale effetto cumulativo derivante dal nuovo aerogeneratore, che andrebbe ad aggiungersi a breve distanza da altri parchi eolici, in particolare in relazione al parco eolico denominato "Cravarezza", che risulterebbe localizzato nelle immediate vicinanze.

..".."

PUNTO 11)
Osservazioni

Per la **contiguità territoriale in siti ambientali sensibili,** emerge la palese necessità di assoggettamento alla necessaria procedura – sempre preventiva e vincolante – di **valutazione ambientale strategica (V.A.S.)**, prevista per la considerazione preventiva di piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull'ambiente e le varie componenti ambientali (direttiva n. 2001/42/CE, decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.). Le centrali eoliche in progetto, sono contigue - quasi a configurare un unico progetto che verifichi gli 'impatti cumulativi'". Non soltanto di tipo paesaggistico - seppur molto importanti, ma anche relativi alla difesa del suolo - viste le imponenti opere di fondazione, stradali e tagli boschivi e frammentazione di elementi di biodiversità in particolare avifauna ed aree boscate.

In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:
anche in base all'effetto cumulativo antropizzato sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.

PUNTO 12)
Osservazioni
. Come indicato nei progetti, la zona in oggetto ricade:
P.T.C.P.
In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.
L'area, inoltre, risulta vincolata dal Decreto Ministeriale 24 aprile 1985 che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico. Come citato nel progetto l'area è anche di notevole importanza dal punto di vista paesaggistico :….."…
Che, sempre in relazione al vigente PTCP, l'intervento di che trattasi si sviluppa a cavallo tra i seguenti Ambiti Territoriali: - n. 42 "ANFITEATRO DEL MELOGNO" costituito da un insieme di sistemi vallivi torrentizi molto articolati dalle forme mediamente incise e con grande predominanza di bosco caratterizzato da un'alternanza di limitate pinete termofile a pino marittimo e più ampie estensioni di roverelle, lecci, carpini neri, castagni e faggi, nonché in quota estesi rimboschimenti a pino nero in equilibrio precario con l'ambiente spesso teatro di incendi dolosi. Caratterizzato da omogeneità morfologica determinata dagli spianamenti marini nelle aree intermedie sottolineata dalla continuità dei due alti crinali che a Nord ed a Sud-Ovest convergono verso l'area del Melogno che determina un'unica composizione paesistica dominata da grandi contrasti;
che, in relazione agli aspetti paesistico ambientali, l'area oggetto di intervento è sottoposta al vincolo paesistico ambientale in virtù:
- dell'art. 142 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" in quanto la proposta progettuale è ricompresa all'interno della fascia di rispetto di 150 m da rii iscritti negli elenchi di cui al R.D. n.1775/1933;
- dell'art. 142 comma 1 lettera g) del sopracitato D.Lgs. n. 42/2004, n. 42 in quanto la proposta progettuale è ricompresa all'interno di area boscata;
- dell'art. 136 del sopracitato D.Lgs. n. 42/2004 per effetto del DM 24/04/1985 in quanto ricade in zona di notevole interesse pubblico del complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino - appenninica nel Savonese…".

Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :
Assetto insediativo:
- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.
Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia) **reciti: ("***Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)";*
nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. Nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.
*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio,
un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*
*Al comma 3, "***non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*
Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.
Come già osservato, l'area oggetto dell'intervento *è vincolata dal D. M. 24 aprile 1985 e dalla ex lege 1497/39, che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.*

Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…(: *ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale*)** (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP").**

PUNTO 13) Osservazioni
Estratto da
Linee Guida per la verifica di assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

1. Finalita' e ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,
2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in

considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»). Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.

1. Caratteristiche dei progetti:
cumulo con altri progetti;
2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.
4. Criteri specifici.
4.1. Cumulo con altri progetti.
Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:
appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;
4.3. Localizzazione dei progetti.
Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

PUNTO 14) Osservazioni
-Rispetto del vincolo paesistico.
Nel quadro di una normativa d'avanguardia come quella ligure, che vede la pianificazione territoriale operante su tutto il territorio regionale ed elaborato con attenzione agli aspetti

culturali, paesistici, vegetazionali, morfologici del territorio, la Soprintendenza, nell'applicazione dei compiti istituzionali di competenza, segnala da tempo la necessità di affinare la prassi applicativa nel senso di una maggiore attenzione al modo di intendere **la tutela paesistica insita nel** decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n°42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

- (autorizzazione paesaggistica) così come previsto dal Dlgs 42/04 art. 146 il quale prevede che*:*

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti ….tutelati ai sensi dell'articolo 142, ***non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione****. ……I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista,* ***al fine di ottenere la preventiva autorizzazione***.

La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le succitate discipline normative di salvaguardia e tutela.

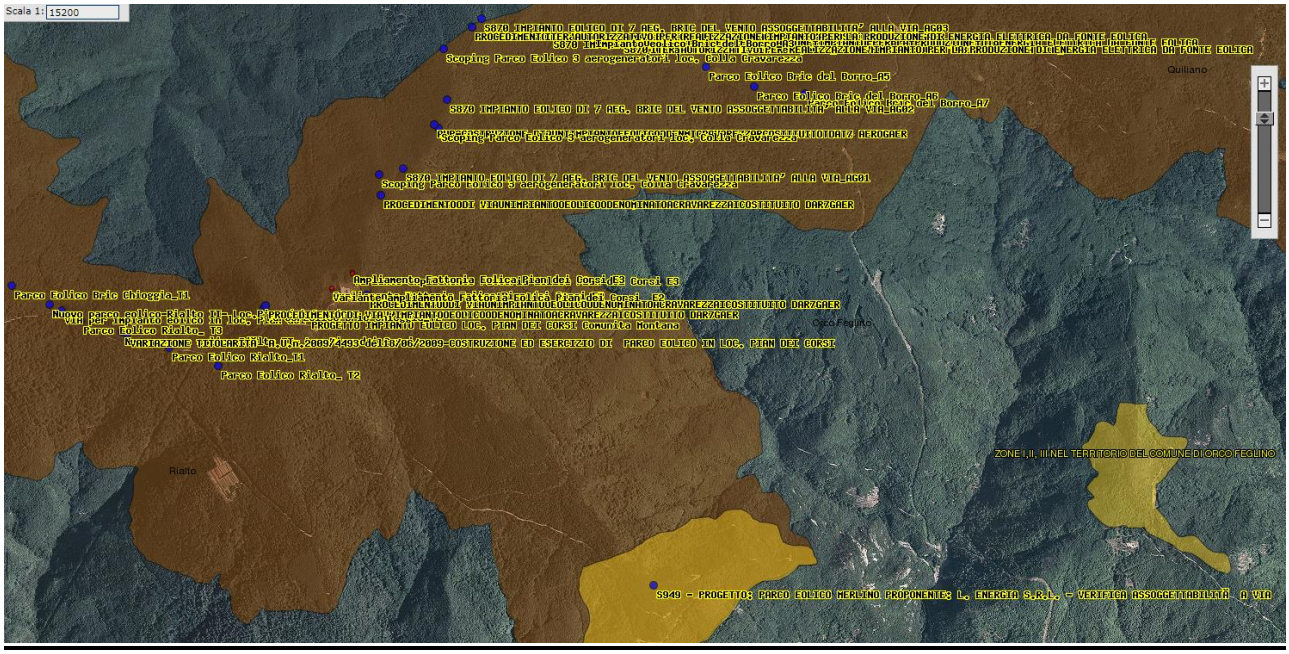
IMPATTI PAESAGGISTICI

Di seguito viene riportata la cartografia delle Aree Vincolate DM 24/4/85 (Galassini) Aree Vincolate ex L.1497/39

Vincolo Paesistico Bellezza d'insieme

Codice vincolo	070545
Numero Progressivo per Comune	1
Oggetto del Vincolo	COMPLESSO PAESISTICO DEL MELOGNO E DELLA DORSALE ALPINO APPENNINICA NEL SAVONESE CARATTERIZZATO DA SENTIERI ANTICHI E DA SPLENDIDE CORNICI VEGETALI
Tipo Decreto	Decreto Ministeriale
Data del decreto	24/04/1985
Tipo di Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale
Numero di pubblicazione	143
Data pubblicazione	19/06/1985
Grado identificazione	identificabile con precisione
Limiti amministrativi storici	SI
Decreto	**070545**
Stralcio cartografico	**070545_sc**

Fonte: http://geoportale.provincia.savona.it/pmapper-3.2.0/map.phtml



Fonte: http://geoportale.provincia.savona.it/pmapper-3.2.0/map.phtml

B.U.R. n.24 del 13/06/1084	DL 42/2004 s.m.i., artt.136,142,157	078019	...costituiscono parte essenziale del comprensorio paesistico del Finalese...	ZONA I, II, III NEL COMUNE DI CALICE LIGURE	10	29/03/1984	stralcio cartografic

WWF for a living planet®

ELENCO DELLE LOCALITA' DI -CUI AL-L'ART. 2, U. CO., L. 29 GIUGNO 1939, N. 1497, GIUSTA DELIBERATO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI SAVONA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1974.

Elenchi -

7° - **BOISSANO** - difesa paesistica dell'antico Borgo.

(omissis)

« Si propone il vincolo della zona così definita a coerenze: Comune di Loano-Rio Marini o Vallanca-Strada comunale Marini-Nuova Strada pedonale tra Via Gaitte e Strada comunale Marini-Via Gaitte-Via Berruti-Via S. Paolo-Strada Provinciale n. 25-Comune di Toirano-confine Nord-Ovest del mappale n. 209 del Foglio 5 - Via San Pietrino-Strada comunale di Peglia-Strada comunale Besosto-Comune di Loano; perchè il sito, in effetti, rappresenta valori paesaggistici di gran pregio per le caratteristiche morfologiche del terreno (pareti rocciose e strapiombi) e per la vegetazione di tipo mediterraneo, visibile da numerosi punti di vista aperti al pubblico (Autostrada, Aurelia, strade litoranee), costituente cornice per alcuni centri rivieraschi limitrofi e facente, in particolare, da fondale per l'antico abitato di Boissano ». (omissis)

Messa ai voti la proposta di vincolo è stata approvata a maggioranza.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. R. Salinas

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 363 Prot. N. 66886

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre zone site nel territorio del comune di Calice Ligure (Savona), ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n. 1497.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357 per l'applicazione della Legge predetta;

Visto l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978 n. 23 contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera a) del predetto art. 82;

Rilevato che la Commissione Provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 aprile 1974 con Verbale n. 38 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, nel Comune di Calice Ligure, le seguenti porzioni di territorio: zona circostante la Rocca Carpanea, poggio presso Cà del Moro, zona circostante la Madonna delle Grazie e le Trinciere di Carbuta;

Considerato che il Verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata Legge, all'Albo del Comune di Calice Ligure;

Rilevato che, a seguito della citata pubblicazione, è stata presentata, a termini di legge, opposizione alla predetta proposta di vincolo da parte del sig. Luigi Bolla nella sua qualità di Sindaco del Comune di Calice Ligure;

Atteso che, in merito alla citata opposizione, la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici della Liguria, con nota n. 1425-6313 del 19.11.1977, ha comunicato al Ministero interessato le proprie controdeduzioni, dalle quali si evince l'infondatezza delle motivazioni addotte in termini procedurali e, per continuità amministrativa, si riconosce valida la procedura sin qui seguita;

Considerato che il paesaggio del Finalese è fra i più caratterizzati della Liguria: per la forma ad isole spianate affacciate sul mare, con altezza quasi uniforme sopra i m. 300 s.l.m., tagliate da pareti precipiti molto modellate; per il colore, dai finissimi toni dall'avorio al rosa, agli ocra, della « Pietra del Finalese », cioè dei calcari dolomitici, delle dolomie di Capo Noli e dei conglomerati sabbiosi fossiliferi; per gli ambienti ben definiti ed insoliti offerti dalle valli profondamente incise e dagli altopiani modellati in variata successione di groppe emergenti, di conche, di pianure; per

WWF for a living planet®

la vasta area agricola che, in molte parti, ha conservato integro l'originario aspetto mediterraneo;

Riconosciuto che le tre zone di cui viene proposto il vincolo costituiscono parte essenziale del comprensorio paesistico del Finalese e in particolare:

Zona I circostante la Rocca Carpanea, elemento dominante di tale paesaggio e visibile da Feglino, Calice e Rialto, è costituita da un insieme di punti di belvedere disposti lungo la direttrice Nord-Sud, accessibili al pubblico, e pertanto da tutelarsi anche ai sensi dell'art. 9, n. 5, del R.D. 3.6.1940 n. 1357;

Zona II comprende il poggio presso la località Cà del Moro, sul versante destro del Torrente Pora, eminente punto panoramico, accessibile al pubblico, dal quale si gode la vista della Rocca di Perti e Castel Gavone, e pertanto da tutelarsi ai sensi dell'art. 9 del citato R. D.;

Zona III comprende il territorio circostante la località Madonna delle Grazie, Trinciere di Carbuta e Quota 699, tutti eminenti punti di belvedere, accessibili al pubblico, dell'intero versante Nord del complesso paesistico del Finalese e pertanto da tutelarsi ai sensi dell'art. 9 del citato R.D.;

Sentito il Consiglio Regionale della Liguria, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4.4.1978, che si è espresso favorevolmente con parere n. 15 in data 8.2.1984;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

DECRETA

Che le località facenti parte del territorio del Comune di Calice Ligure, indicate come Zona I, Zona II, Zona III, di seguito meglio specificate e individuate nella cartografia in scala 1:5.000 costituente parte integrante del presente decreto, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, art. 1, nn. 3 e 4, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella Legge stessa, nonchè alla legge regionale 18 marzo 1980 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.

La Zona I presenta la seguente delimitazione:

da A a B dall'intersezione tra i confini comunali di Orco F., Finale e Calice presso la Rocca Carpanea, seguendo il confine con il Comune di Finale fino alla isoipsa m. 100 s.l.m. presso Campogrande;

da B a C lungo l'isoipsa m. 100 s.l.m. verso Nord fino a intersecare il Rio Campogrande;

da C a D dalla suddetta intersezione, lungo il Rio Campogrande fino a intersecare l'isoipsa m. 200 s.l.m.;

da D a E lungo tale isoipsa verso Nord fino al Rio Ramundi;

da E a F si risale il Rio Ramundi fino alla strada che collega S. Rocco con Cà de Berti;

da F a G breve tratto di tale strada fino al Rio Benso;

da G a H scendendo lungo il Rio Benso fino ad intersecare il confine comunale di Orco Feglino;

da H a A lungo il confine con Orco F. verso Sud fino al confine con Finale L.

La Zona II è così delimitata:

da A a B dal bivio per Calice, presso Cà del Moro, lungo la strada Calice-Cà del Moro, fino ad intersecare il Rio Costafredda;

da B a C scendendo lungo il rio suddetto fino ad intersecare la isoipsa m. 200 s.l.m.;

da C a D verso levante, lungo tale isoipsa, fino al confine comunale di Finale;

da D a A lungo detto confine comunale sino al bivio presso Cà del Moro.

La Zona III è così delimitata:

da A a B dall'intersezione tra il Rio Niduddi e l'isoipsa m. 500 s.l.m., lungo tale isoipsa fino all'intersezione con il Rio Lurù;

da B a C risalendo lungo tale rio fino al con-

da C a D lungo tale confine fino all'intersezione con l'isoipsa m. 500 s.l.m.;

da D a E isoipsa m. 500 s.l.m. fino al Rio Valle Scura;

da E a F risalendo il Rio Vallescura fino all'intersezione con la mulattiera collegante Quota m. 659 con Quota m. 661;

da F a G retta congiungente il punto precedente con l'intersezione fra il Rio Niduddi e l'isoipsa m. 500 s.l.m.;

da F a A lungo tale rio fino al punto A.

Il presente Decreto, unitamente al Verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona, sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357 nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Genova, 29.3.1984

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Rinaldo Magnani

ELENCO DELLE LOCALITA' DI CUI ALL'ART. 2, U. CO., L. 29 GIUGNO 1939, N. 1497, GIUSTA DELIBERATO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI SAVONA PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI — SEDUTA DEL 26 APRILE 1974.

Elenchi:

2° - **CALICE LIGURE** - vincolo di parte del territorio comunale particolarmente costituitó ed illustrato dalla pietra del finalese.

(omissis)

« A) Si propone il vincolo della zona compresa tra San Rocco, Cia, Rocca Carpanea, Campo Grande e Case Gariglio, nel Comune di Calice, per i seguenti motivi:

a) perchè costituisce parte essenziale del comprensorio paesistico del finalese, il cui pregio è stato illustrato in premesse » (omissis)
(1° il paesaggio del finalese è fra i più caratterizzati della Liguria: per la forma ad isole precipiti e molto modellate; per il colore, dai finissimi toni dall'avorio al rosa, agli ocra, della « pietra del finalese » - e cioè dei calcari dolomitici e delle dolomie di Capo Noli e dei conglomerati sabbiosi fossiliferi, comunemente detti pietre di Finale e di Verezzi -; per gli ambienti ben definiti ed insoliti offerti dalle valli profondamente incise e dagli altopiani modellati in variata successione di groppe emergenti, di conche e di pianure; per la veste vegetale che, in molte parti, ha conservato integro l'originario aspetto mediterraneo; 2° la delimitazione più ristretta del finalese, inteso quale comprensorio paesistico, particolarmente rappresentato ed illustrato dalla pietra del finalese, va da Capo Noli fino al Rio Bottazzano e comprende totalmente il territorio di Finale e, parzialmente, i territori di Noli, Vezzi, Orco Feglino, Calice, Borgio Verezzi e Rialto; alcuni di questi territori ed altri circostanti offrono belvedere importanti sul comprensorio e gli fanno cornice fino alla displuviale con alte montagne boscose.); ed inoltre, in via aggiuntiva:

b) perchè la Rocca Carpanea è elemento dominante del paesaggio del finalese visto da Feglino, da Calice e da Rialto;

c) perchè il Poggio di San Rocco è eminente punto panoramico accessibile al pubblico sul versante Nord del comprensorio finalese;

d) perchè l'antico nucleo rustico di Cia è elemento di notevole pregio paesaggistico.

La zona di cui sopra è così delimitata: (le lettere sono quelle indicate sulla planimetria costituente allegato al presente atto; n.d.e.).

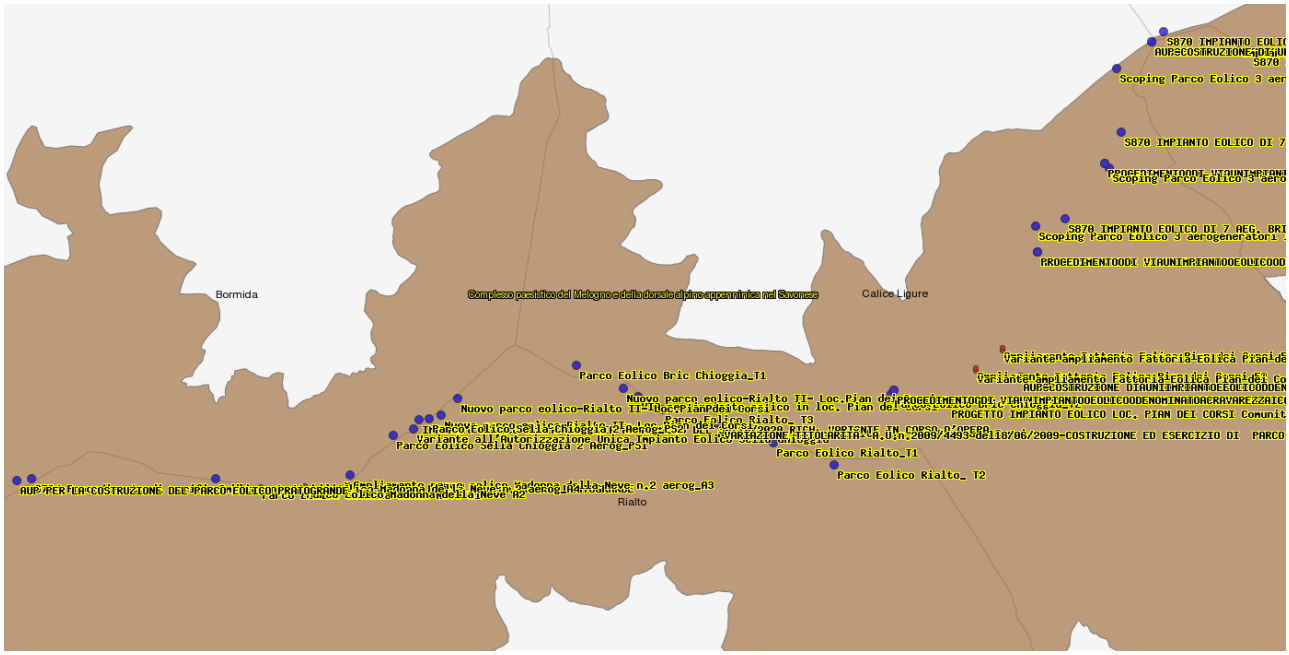
da A a B dall'intersezione dei confini di Orco, Finale, Calice presso la Rocca Carpanea, seguendo il confine con Finale fino alla quota 100 m. s.l.m. presso Campo Grande;

da B a C lungo l'isoipsa di 100 m. s.l.m. verso Nord fino ad intersecare il rio Campo Grande;

da C a D dalla suddetta intersezione, lungo il rio Campo Grande fino ad intersecare l'isoipsa di m. 200 s.l.m.;

da D a E dalla suddetta intersezione e lungo l'isoipsa, verso Nord, fino al rio Ramundi;

http://geoportale.provincia.savona.it/documentazione/vincolo_paesistico/pdf/078019.pdf



Decreto scaricabile al link:
http://geoportale.provincia.savona.it/documentazione/galassini/pdf/070545.pdf

Come si può notare l'area sottoposta a vincoli è interessata pesantemente da quasi tutti gli impianti eolici presenti nell'areale !!!.

Si rammenta inoltre che il C.D.S. **con sentenza del 10 marzo 2014, ha riconosciuto il danno da impatto visivo.**
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201307087/Provvedimenti/201401144_11.XML

"..Gli impianti eolici sono opere di grande impatto visivo e la nozione di paesaggio va interpretata in senso ampio. E' quanto afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n.1144 del 10 marzo 2014. In particolare, il Ministero per i Beni e le attività culturali ha chiesto la riforma della sentenza (n.397/2013) con cui il Tar Campobasso aveva annullato il decreto di inibizione allo svolgimento dei lavori, adottato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise con riferimento ad un impianto eolico. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello proposto riconoscendo le ragioni di tutela paesaggistica addotte dal Ministero. Uno dei motivi del contendere era legato, in particolare, al fatto che l'impianto da realizzare non ricadeva in area specificatamente sottoposta a vincolo paesaggistico, ma in una zona immediatamente confinante. Secondo la società interessata alla costruzione dell'impianto, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici non avrebbe il potere di prescrivere misure, distanze e varianti a progetti ricadenti in aree immediatamente esterne a quelle specificamente vincolate dalla normativa sulla tutela del paesaggio.

Il Consiglio di Stato ha precisato che quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione

spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. Nella sentenza si chiarisce che il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, richiamando il particolare effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando, come nella specie, vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio.

I principi enunciati risultano di particolare interesse ed importanza in quanto, sostanzialmente, si riconoscono gli effetti lesivi sul paesaggio legati all'installazione di impianti eolici, estendendo il regime di tutela previsto dalla normativa in materia anche al di fuori delle aree immediatamente vincolate, nel caso di opere infrastrutturali destinate ad avere un significativo impatto sul bene protetto"..

Conclusioni.

Alla luce di quanto
viste la definizione dei criteri di ammissibilità di tali impianti come disposto dalle vigenti linee nazionali, le quali si fondano *sull'analisi dei riferimenti vincolistici e pianificatori vigenti alle varie scale e ambiti di competenza, nonché sulla constatazione degli impatti prodotti dalle varie tipologie di impianto qualora inseriti in contesti con determinate sensibilità ambientali. Il rispetto dei criteri e requisiti progettuali implica, in via generale, una elevata probabilità di valutazione positiva dei progetti;*

Pertanto nel confermare le criticità dell'area già ben ampliamente segnalate nel presente documento, si chiede che per gli impatti sia dal punto di vista paesaggistico che su specie avifaunistiche, che tale progetto potrebbe comportare, lo stesso debba comunque soggiacere alla procedura di V.I.A. regionale.

PUNTO 15) Osservazioni
CARENZE NEGLI STUDI SULLA VEGETAZIONE PRESENTE.
Considerato che l'area di intervento ricade interamente in un'area boscata servita da uno stradino che sul crinale dove è posizionato l'anemometro diventa sentiero;
il progetto prevede, scavi di sbancamento per l'aerogeneratore pari a circa 5680 m3 da eseguire su uno strato prevalentemente roccioso. Secondo il progetto sarà necessario occupare un'area pari a circa 115m x 30m e al termine della costruzione verrà mantenuta una piazzola per la manutenzione e l'allargamento e realizzazione di una nuova strada di servizio all'aerogeneratore.

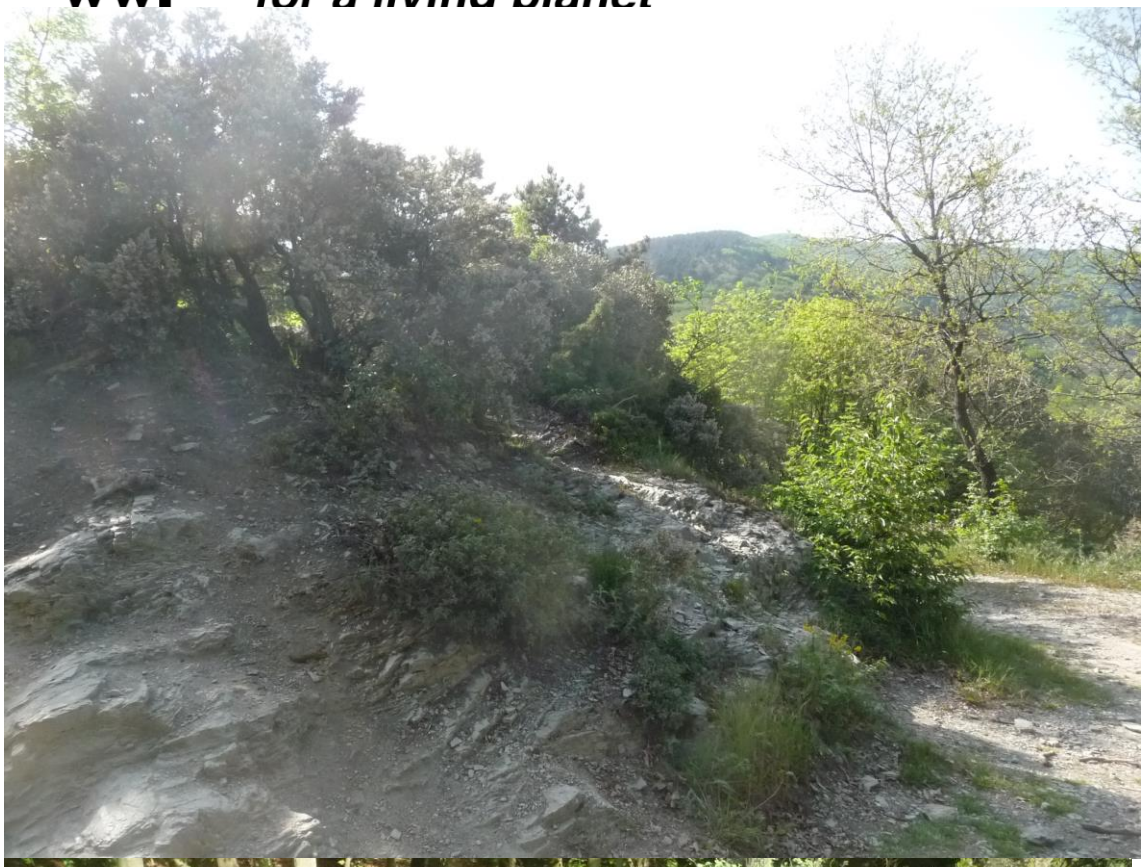
Come si legge nella relazione forestale:
*nell'area boscata sono presenti isolati esemplari di frassino, carpino, leccio, roverella, castagno **e qualche esemplare di agrifoglio***.
Si rileva inoltre che l'analisi floristica, è stata condotta in una stagione sfavorevole (sopralluoghi nei Mesi di Gennaio-Febbraio) per l'assenza degli scapi fiorali, e che non avrebbe evidenziato la presenza di specie di pregio. Le specie erbacee prevalenti sarebbero *Festuca rubra* e *Brachipodium sp*.

Secondo l'ultima integrazione della relazione forestale: *Non sono presenti specie erbacee di pregio nella zona direttamente interessata dalla nuova strada e.o piazzole si evidenzia la presenza di* ***piante sparse di agrifoglio e erica in fase arbustiva.***

Osservazioni
Confrontandola con i sopraluoghi effettuati in loco, si rilevano alcune carenze sugli studi e sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto. Da sopralluoghi effettuati da guardie del WWF Savona nel mese di Maggio 2023, si rileva la presenza in particolare lungo il sentiero di crinale ed al disotto in area boscata e/o ai limiti del bosco, di diversi esemplari singoli o associati di Agrifoglio (Ilex agrifolium), numerosi esemplari di Ginepro (Juniperus communis), diversi esemplari sparsi di Pungitopo (Ruscus aculeatus), oltre a diverse macchie di Cisto (Cistus salvifolius); di cui alcuni oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09**.

Inoltre non vengono riportati nello studio altri sopraluoghi che devono essere svolti obbligatoriamente al fine di verificare durante le varie fasi dell'anno, la presenza di altre specie floristiche oggetto di tutela. I sopralluoghi comunque dovranno essere svolti non solo nell'area della piazzola interessata dagli scavi , ma bensì lungo tutta la rete infrastrutturale di servizio.

WWF for a living planet®





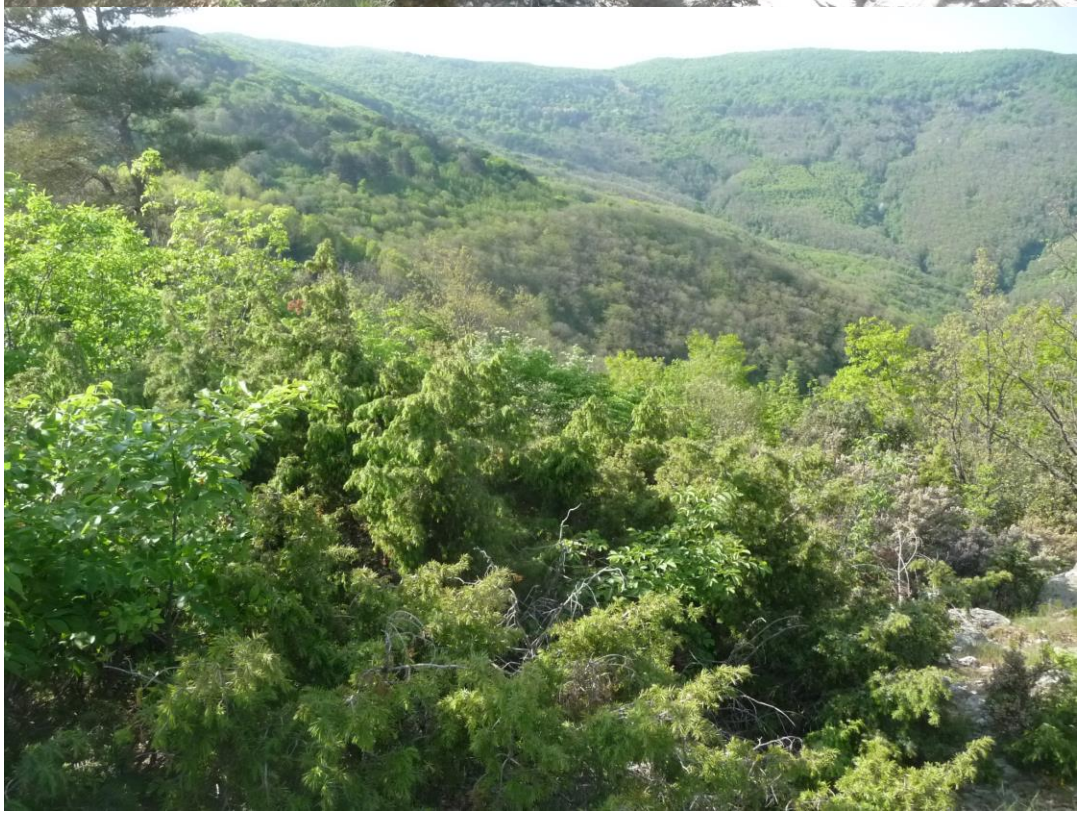
WWF for a living planet®





WWF for a living planet®

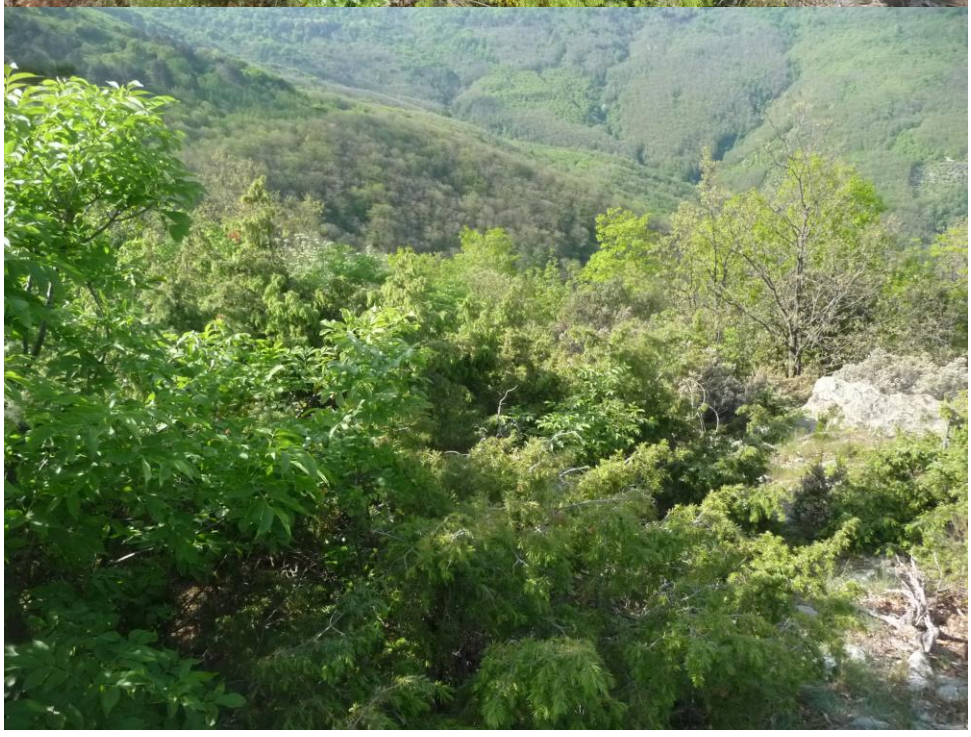




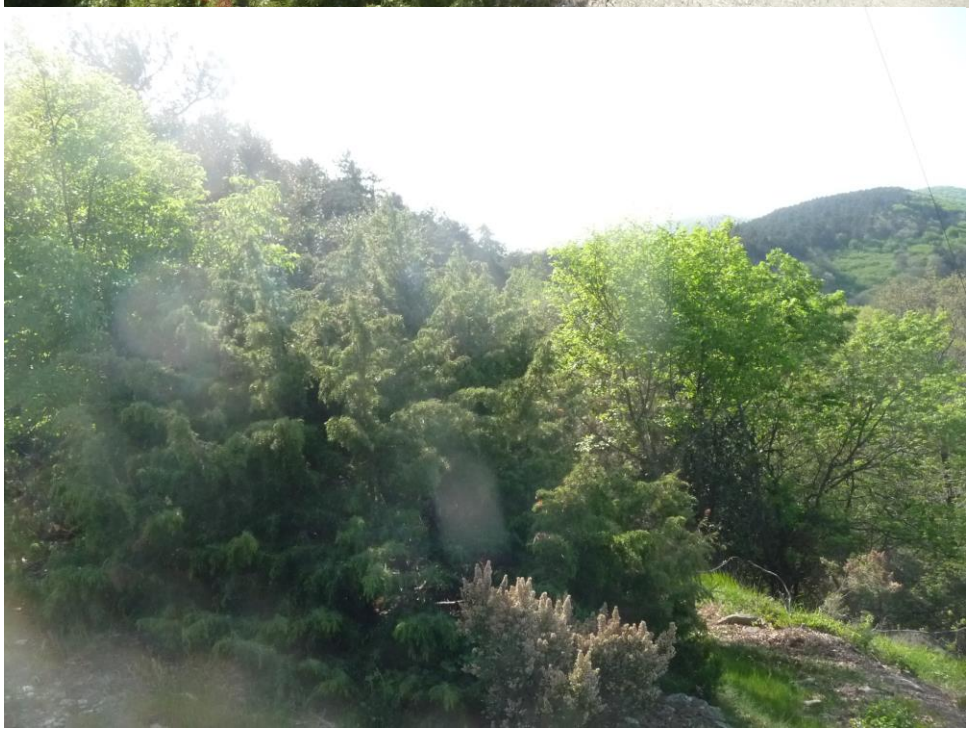












WWF for a living planet®



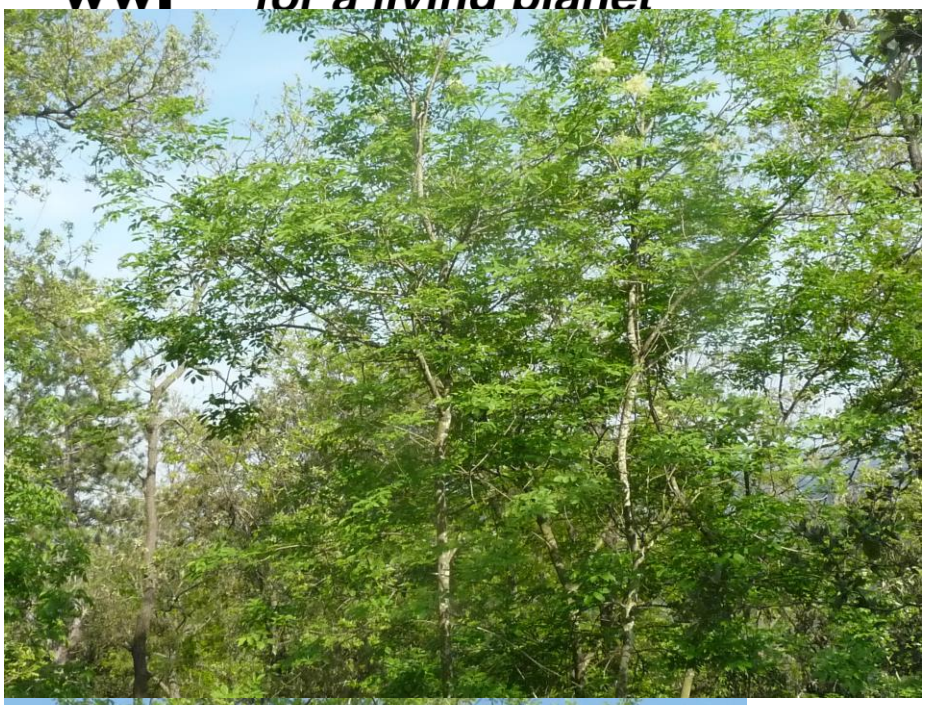
WWF for a living planet®





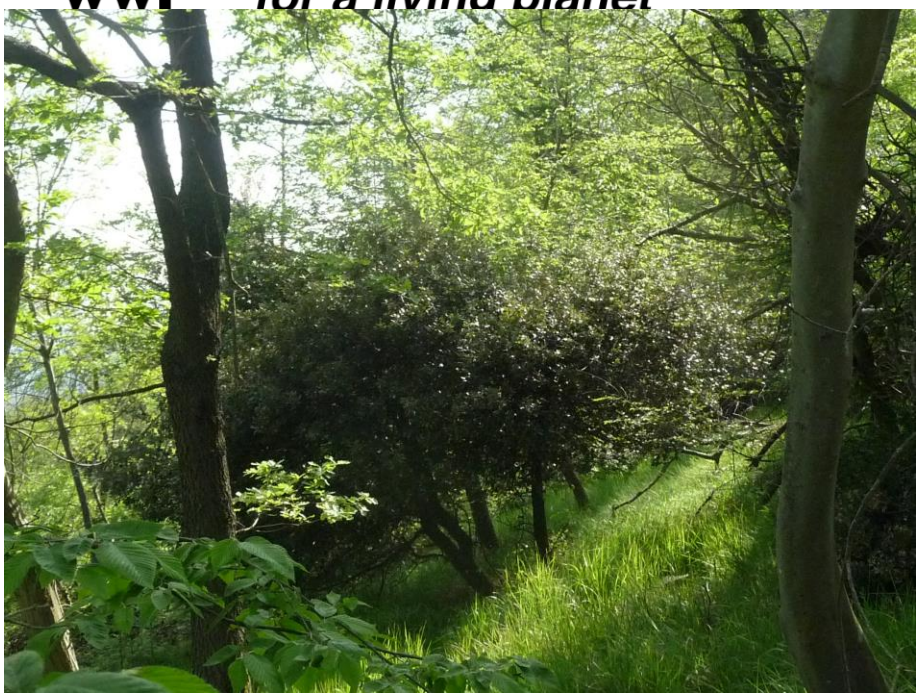








WWF for a living planet®



WWF for a living planet®

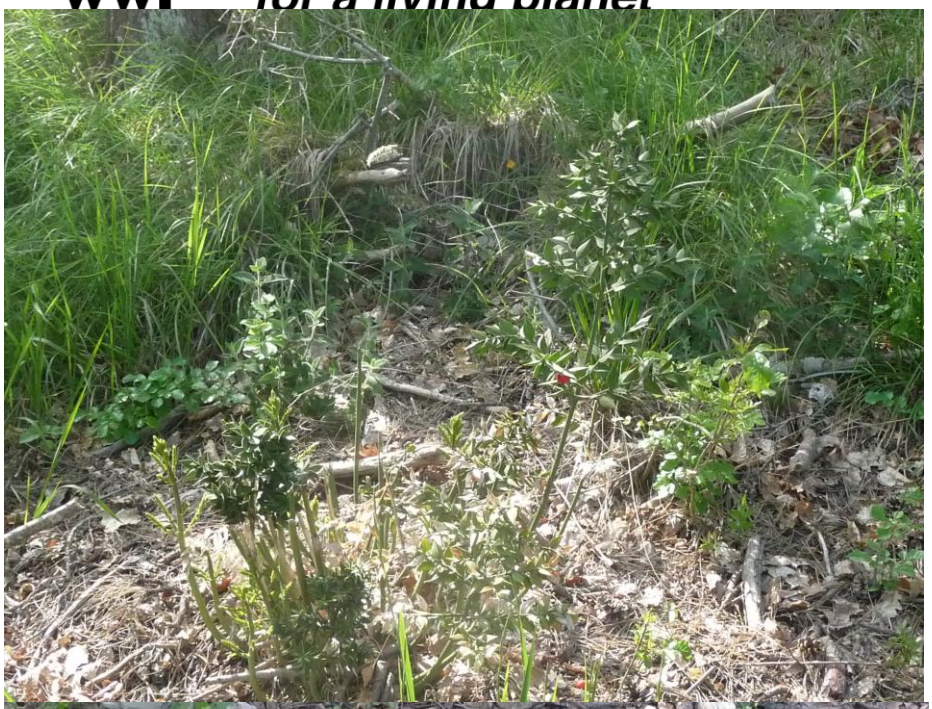


WWF for a living planet®



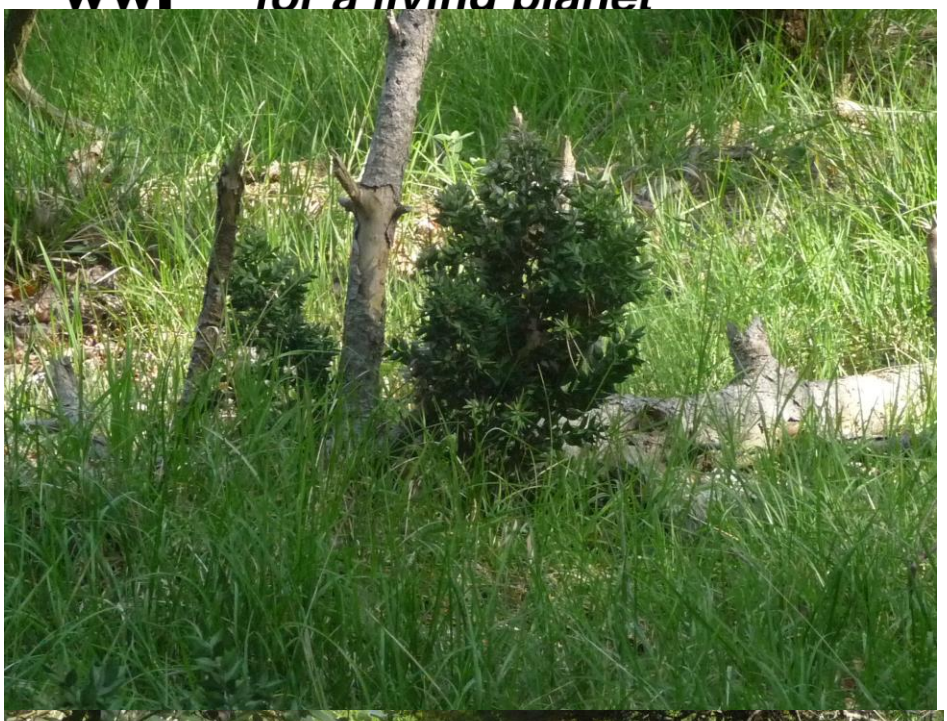


WWF for a living planet®

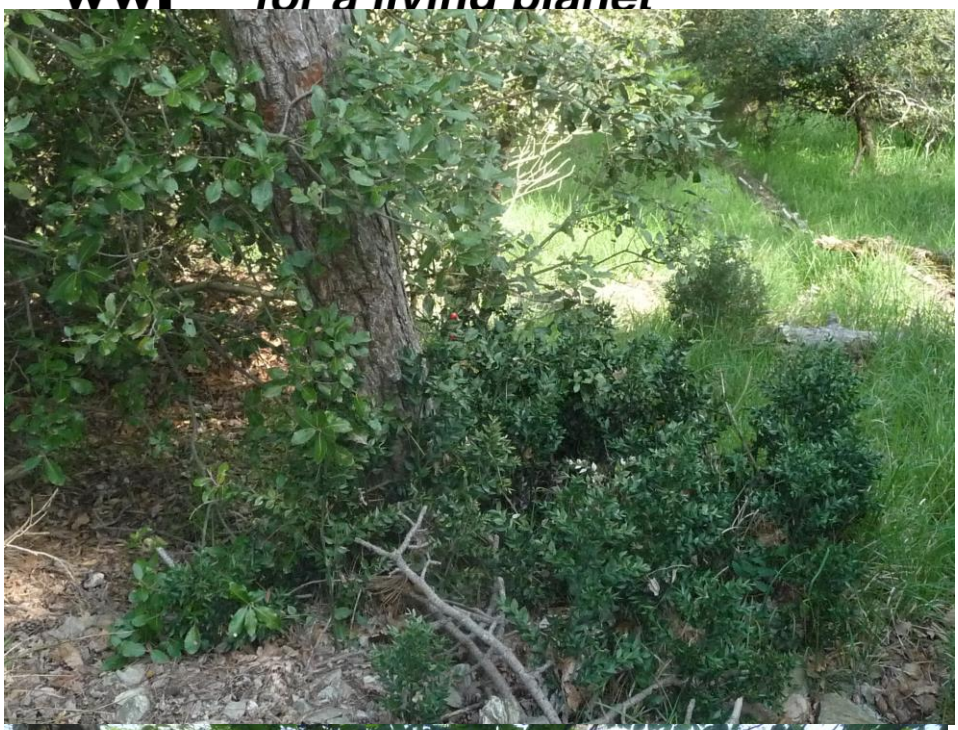


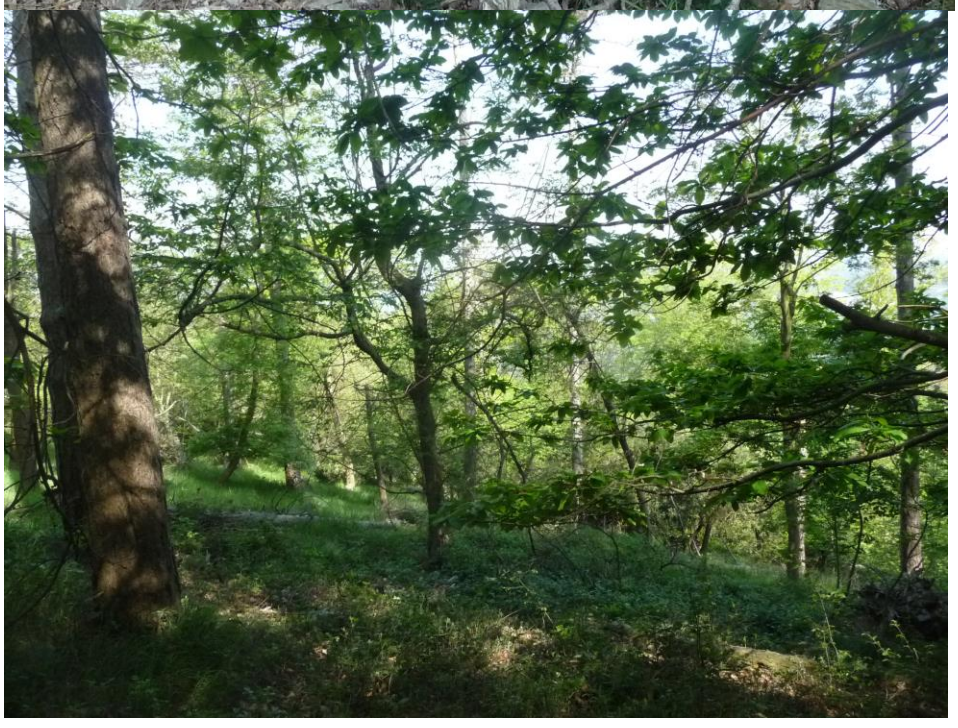


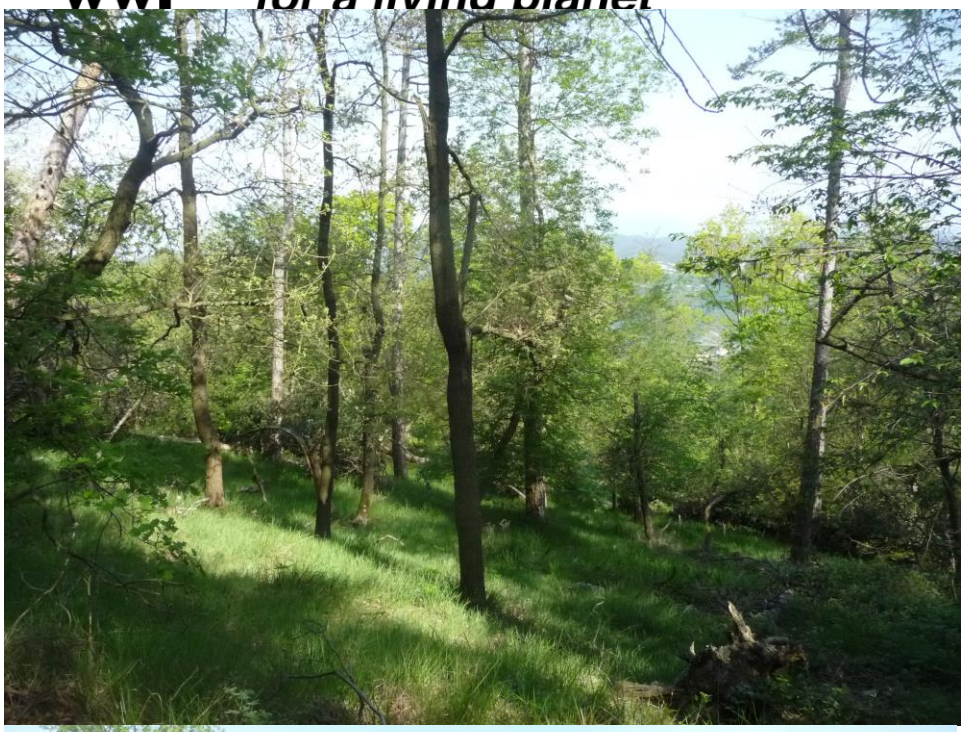
WWF for a living planet®













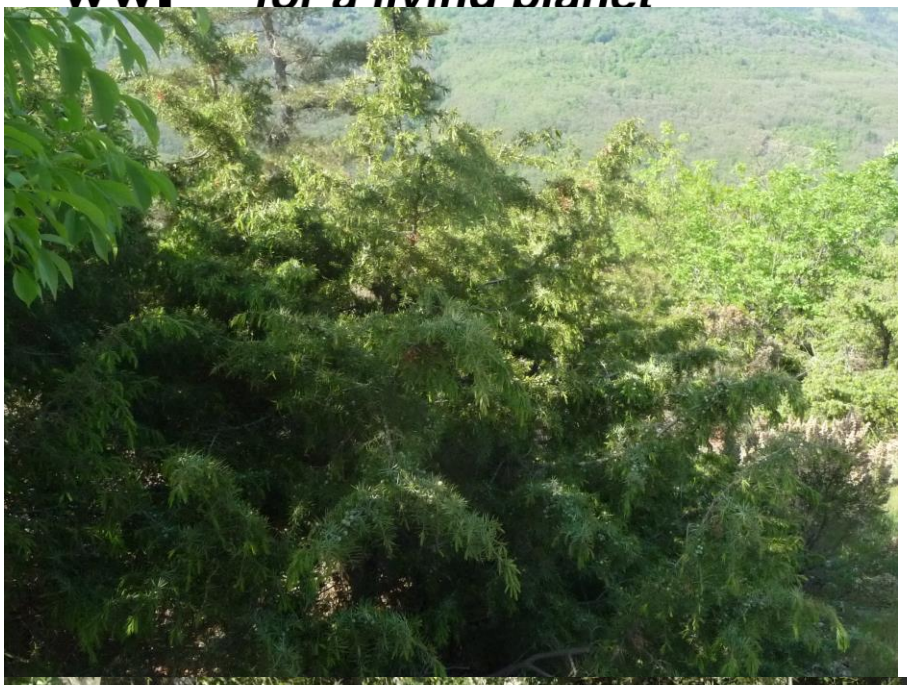
WWF for a living planet®



WWF for a living planet®



WWF for a living planet®

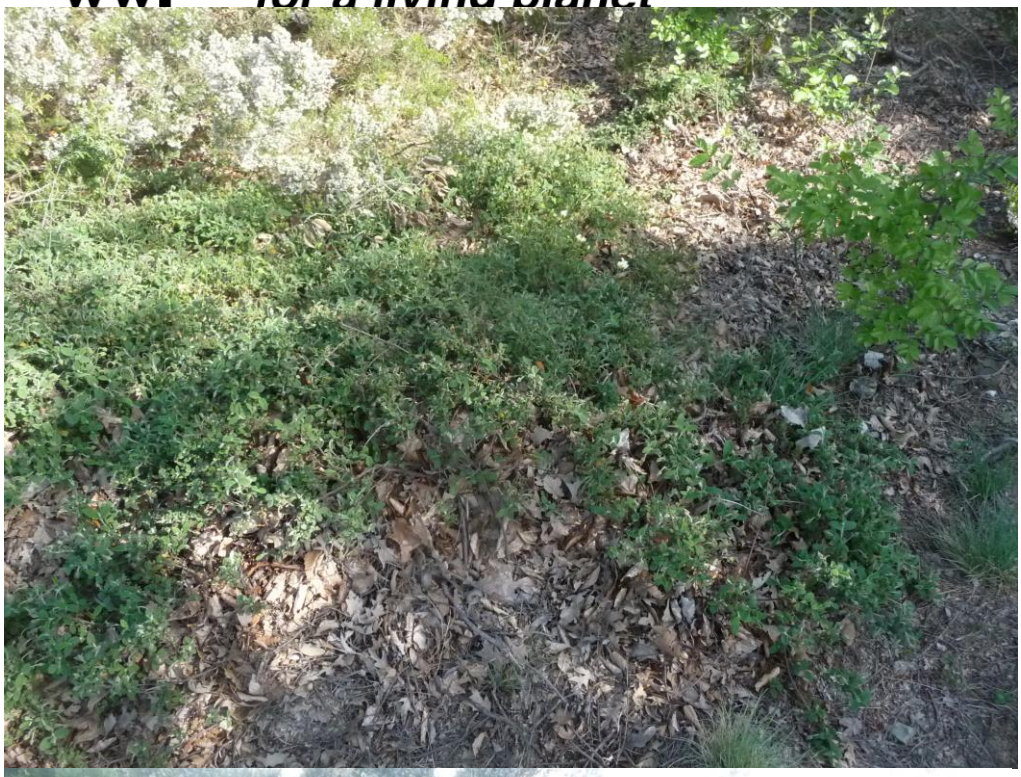




WWF for a living planet®

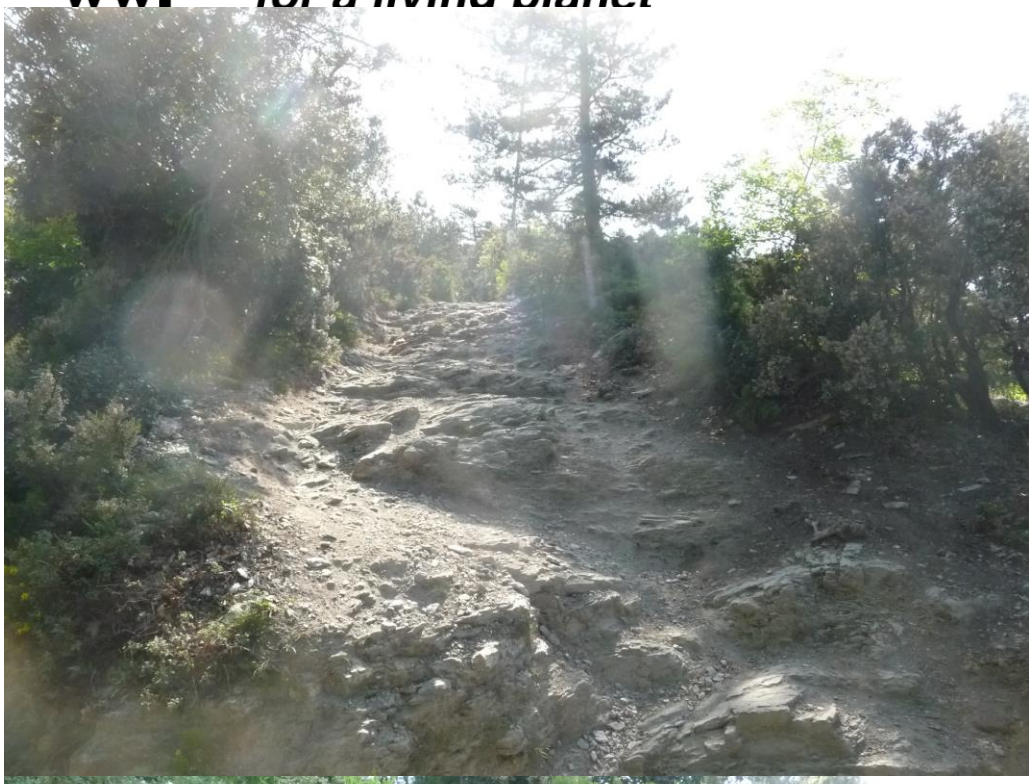


WWF for a living planet®



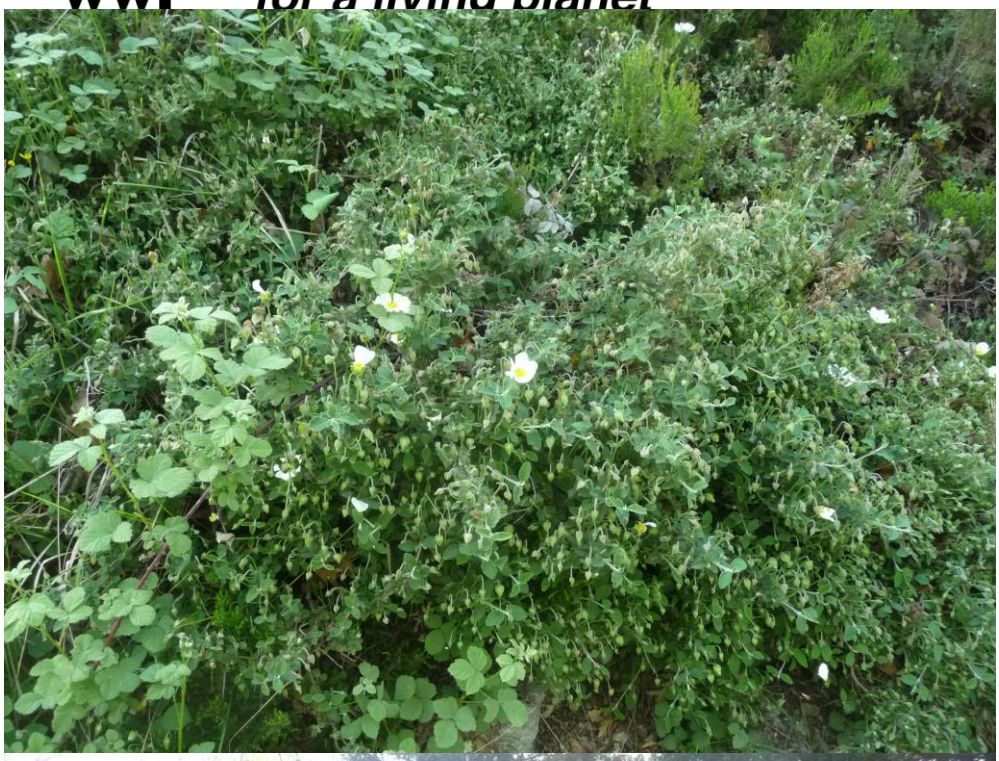


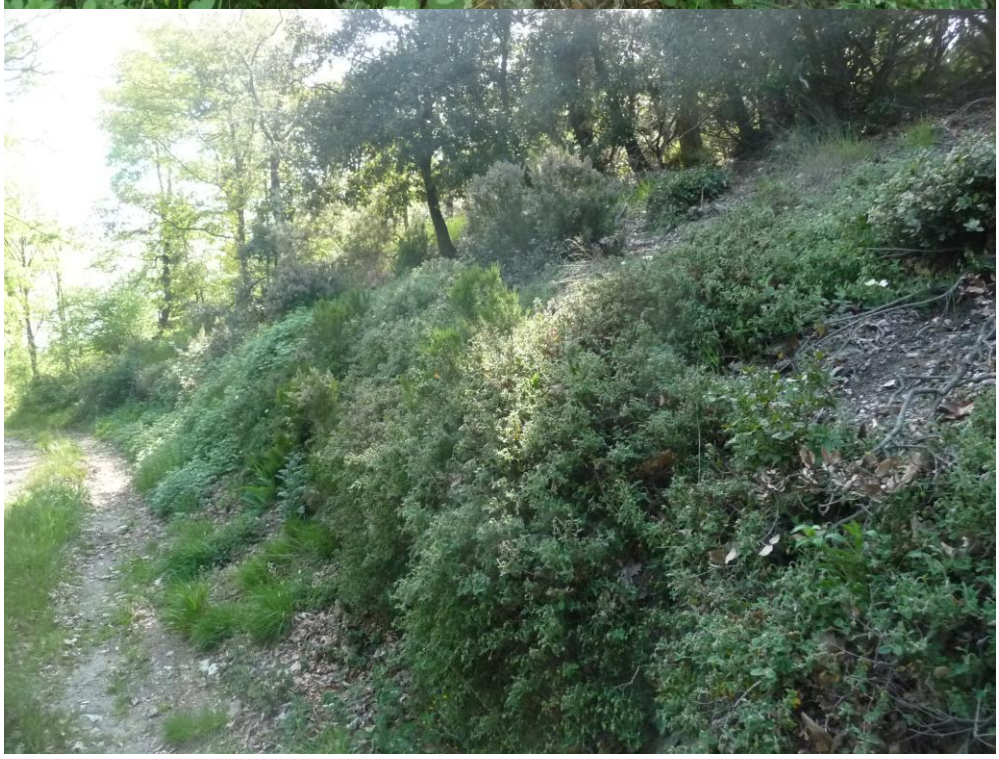
WWF for a living planet®





WWF for a living planet®





PUNTO 14)
Osservazioni
Quindi ***Gli approfondimenti naturalistici sugli habitat e sugli "habitat di specie " appaiono inadeguati e rapportati esclusivamente alle disposizioni della direttiva 92/43 ignorando che la direttiva 35/2004 e l'ari. 300 del d.lgs. n. 152/2006, considerano danno ambientale qualsiasi danno causato a un ampio numero di specie /habitat/ anche esternamente alle ZSC e che la*** Direttiva 2009/174/CE] ***impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette*** *(ari. 3 punto 2b; art. 4 punto 1; art. 4.4).*
In virtù di tale collocazione mediana tra i predetti Siti di Interesse Comunitario, **l'area oggetto di installazione del contestato impianto eolico è attraversata da corridoi ecologici essenziali sia per specie di ambienti boschivi, sia per specie di ambienti acquatici** che consentono, com'è noto, la funzionalità delle menzionate aree ZSC e ZPS, **rientrando nella rete di tutela Natura 2000.**

Elementi della Rete Natura 2000
Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico, il progetto in questione non ha affrontato tra le altre cose:
- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;

- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

CONCLUSIONI FINALI

Si ritiene di dover evidenziare diverse criticità, per contrasto con indicazioni normative.
Si propone come alternativa (opzione zero) una riqualificazione del parco eolico presente potenziando in loco gli impianti con aereogeneratori di ultima generazione in sostituzione di quelli esistenti evitando la distruzione di aree boscate e ulteriore consumo di suolo non edificato.